

**BOZZE DI STAMPA**

**16 aprile 2021**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,  
connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)**

## **TOMO III**

**dall'articolo 31 all'articolo 42**

**EMENDAMENTI  
(al testo del decreto-legge)**

## **Art. 31**

### **031.1**

CANGINI

*Premettere il seguente articolo:*

#### **«Art. 0.31.**

*(Persone con disabilità)*

1. Ai fini dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (TSEEj, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

### **031.2**

CANGINI

*Premettere il seguente:*

#### **«Art. 0.31.**

*(Ristoro per il caregiver familiare)*

1. Per mitigare gli effetti economici derivanti dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nelle more della sistematizzazione organica della disciplina in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione delle attività di cura svolta dal caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrisposta, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, una indennità nel limite massimo di euro 500 per il mese di aprile 2021, a titolo di riconoscimento dell'attività di cura da questi effettivamente prestata in favore di uno o più assistiti con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire l'emanazione di decreti di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità provvedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina e alla contestuale convocazione di una Commissione tecnica presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dall'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità e composta dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 2 e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale che perseguono finalità statutarie non commerciali di tutela e di assistenza delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con il compito di definire, entro 60 giorni dalla prima convocazione, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare convivente con uno o più assistiti con disabilità alla data del 22 marzo 2021, ai fini della valida presentazione della domanda di cui al comma 4. Le riunioni della Commissione tecnica si svolgono, di norma, con modalità telematiche. La partecipazione non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. La domanda per l'indennità di cui al comma 1 è presentata dall'interessato all'INPS entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 2, tramite il modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata agli aventi diritto dall'INPS nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata in materia di disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

6. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 230 milioni di euro si provvede per quanto a 200 milioni di euro con corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per quanto a 30 milioni di euro con corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze

è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a trasferire dette somme all'INPS».

---

### **31.1**

BOLDRINI, IORI, BITI

*Al comma 1, alinea, al primo periodo, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro nell'anno 2021» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alle lettere a), c) e d) e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera b)».*

---

### **31.2**

RAMPI, VERDUCCI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;*

b) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti,» inserire le seguenti: «, ivi compresi dispositivi per il ricambio e il trattamento dell'aria,».*

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

### **31.3**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*All'articolo 31, comma 1, lettera a) aggiungere dopo le parole: «dispositivi di protezione» le seguenti: «sanificatoti, purificatori e disinfettori d'aria».*

*All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.*

---

### 31.4

GIROTTO, CASTALDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «igiene individuale» inserire le seguenti: «, dell'aria»;*

2) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di contrastare la diffusione del virus SARS COV-2 negli ambienti scolastici e di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche a seguito dell'emergenza sanitaria, almeno una quota pari ad un quinto dell'incremento del fondo di cui al comma 1 è destinata all'acquisto di dispositivi di igiene dell'aria attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.».*

---

### 31.5

SAPONARA, ALESSANDRINI, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «In via sperimentale, per l'anno scolastico 2021-2022 e 2022-2023, il tirocinio richiesto per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B o alla sezione A dell'Albo degli Psicologi può essere effettuato presso le istituzioni scolastiche che abbiano attivato il servizio professionale per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica per studenti e personale scolastico, avvalendosi di uno psicologo iscritto all'Albo professionale da almeno 3 anni per la supervisione del tirocinio».*

*Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.*

---

### 31.6

GALLONE, CANGINI, BINETTI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.»

---

### 31.7

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, sono inoltre stanziati, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria ed economica connessa alla diffusione e al contenimento del COVID-19, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.»

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «547 milioni di euro per l'anno 2021.»*

---

### 31.8

FARAONE, FERRARI, CONZATTI, MARINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi, mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di

riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto.».

---

### **31.9**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.».

---

### **31.10**

CONZATTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono al fondo di cui al comma 1 anche le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono, per le istituzioni scolastiche del relativo territorio, alla attribuzione delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione alle medesime Province autonome, in base ai criteri di cui al comma 2.».

---

### **31.11**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate anche:

a) alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di alunni con disabilità;

*b) ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il Ministero dell'istruzione ripartirà le predette risorse tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 e alla presenza di bambini con disabilità».*

*All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.*

---

### **31.12**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 3, dopo le parole: «alle istituzioni scolastiche ed educative statali» inserire le seguenti: «, alle scuole primarie e secondarie paritarie, e ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali».*

*All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.*

---

### **31.13**

RAMPI, VERDUCCI, IORI

*All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione.»;*

*b) dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Per le finalità di cui al comma 6 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione.».*

*c) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 6-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo*

1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.»

---

### **31.14**

LONARDO, SERAFINI, BARBONI, FANTETTI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis) Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19.

4-ter) Agli oneri derivanti dal comma 4-bis), nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 41.»

---

### **31.15**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche», aggiungere le seguenti: «e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «549 milioni».*

---

**31.16**

VERDUCCI, RAMPI

*Al comma 5, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche», aggiungere le seguenti: «, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica».*

---

**31.17**

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO, LEONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a partire dal primo giorno della campagna vaccinale»;*

b) *al comma 7 sostituire le parole: «pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «pari a 320 milioni di euro per l'anno 2021».*

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».*

---

**31.18**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Le istituzioni scolastiche ed educative statali» inserire le seguenti: «e paritarie».*

*All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 41.*

---

**31.19**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Al comma 6, dopo le parole: «anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza degli interventi e nel rispetto della normativa vigente,» aggiungere le parole: «degli enti locali, nonché».*

---

### 31.20

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 6, dopo le parole:* «anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza degli interventi e nel rispetto della normativa vigente,» *aggiungere le parole:* «degli enti locali, nonché».

---

### 31.21

MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, VANIN, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti finalità:

*a)* remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo rese dal personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche per realizzare, nei limiti predefiniti, forme flessibili di erogazione del servizio scolastico, finalizzate al recupero dei gap formativi;

*b)* programmare e realizzare specifiche iniziative dirette al contrasto della dispersione scolastica-generata anche dall'emergenza epidemiologica, prioritariamente nel secondo ciclo di istruzione;

*c)* erogare, per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, attività didattiche compensative in favore degli alunni delle realtà territoriali maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica, ove maggiore sia il ricorso all'attività didattica a distanza, tramite la realizzazione di corsi di consolidamento e recupero degli apprendimenti in presenza, nel rispetto delle indicazioni di sicurezza volte al contenimento del contagio, da tenersi in orario extracurricolare, con particolare riferimento agli apprendimenti di base;

*d)* realizzare, per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, iniziative di integrazione, recupero e sostegno degli apprendimenti, finalizzate alla riduzione del gap formativo derivante dal prolungato ricorso all'attività didattica a distanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di attività di recupero;

*e)* realizzare interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

*6-ter.* Per le finalità di cui ai commi 1 e 6-bis sono stanziati ulteriori 17,86 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 217,86 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma zoo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

---

### **31.22**

RAMPI

*All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2021, il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

6-*ter*. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma precedente, previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

*Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Agli oneri derivanti dal comma 1, dal comma 6 e dal comma 6-*bis*, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.»

---

### **31.23**

VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-*bis*. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergen-

za sanitaria da Covid-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nelle more della definizione del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca, in ciascuna regione è riservata una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V Dirigenza Scolastica 2006-2009 del 15 luglio 2010, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'8 luglio 2019 dell'Area dirigenziale «Istruzione e Ricerca». Per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, la mobilità è consentita in via straordinaria ai dirigenti scolastici anche in costanza di incarico ed in deroga ai vincoli di permanenza previsti nella vigente normativa. Non è richiesto il consenso del Direttore regionale di provenienza.».

---

### **31.24**

NENCINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, le parole "del 70 per cento" sono sostituite con le seguenti: "dell'80 per cento dal 1° settembre 2022 e del 90 per cento dal 1° settembre 2023. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nel limite di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

*Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».*

---

### **31.25**

NENCINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: ", previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso" sono sostituite dalle seguenti: ", una procedura straordinaria non selettiva";

b) Al comma 2, le parole: "Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere" sono sostituite dalle seguenti: "La procedura straordinaria di cui al comma 1 è"».

---

### **31.26**

VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. L'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022 può essere richiesta anche dai docenti assunti in ruolo con decorrenza 2020/2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

---

### **31.27**

SBROLLINI, MARINO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alle istituzioni scolastiche paritarie, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione sulla base del numero di studenti. Tali risorse sono destinate per 30 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1 e per 30 milioni di euro per le finalità di cui al comma 6.».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «520 milioni».*

---

### **31.28**

GALLONE, BINETTI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie e per le finalità di cui al comma 6 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie; tali fondi sono ripartiti fra le scuole paritarie in base al numero degli studenti di ciascuna.»

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «520 milioni».*

---

### **31.29**

DE POLI, BINETTI

*Dopo il comma 6 dell'articolo 31 aggiungere il seguente comma:*

*6-bis.* Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie e per le finalità di cui al comma 6 è previsto un fondo di 15 milioni di euro da destinare alle scuole paritarie; tali fondi sono ripartiti fra le scuole paritarie in base al numero degli studenti di ciascuna».

---

### **31.30**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis.* Per le finalità di cui al comma 6, sono inoltre stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e dello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, 3 milioni di euro, per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «547 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

### **31.31**

DAMIANI

*All'articolo 31 aggiungere il seguente comma:*

*«6-bis.* Per i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzato, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, il mutamento di incarico, secondo l'articolo 9, comma 3, del CCNL area V 2010, eccezionalmente per la particolare urgenza dovuta all'emergenza epidemiologica da SARS COV-2, per tutte le

sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, comprese quelle di cui alla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 978, 979, prima delle nuove immissioni in ruolo. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

---

### **31.32**

FATTORI

*Dopo il comma 6 aggiungere:*

«6-bis. Al comma 228-ter della legge 298/2015 introdotto dal decreto legge 113/2016 sopprimere: "... Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento..."».

---

### **31.33**

IANNONE, BARBARO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:*

«6-bis. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, è assegnata al personale docente con contratto a tempo determinato e fino al termine delle attività didattiche, al personale educativo e amministrativo la carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107».

---

### **31.34**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:*

«6-bis. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 31 agosto 2021».

---

### 31.35

IANNONE, BARBARO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:*

«6-bis. Al fine di favorire la realizzazione delle attività previste dal presente articolo, il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021».

---

### 31.36

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Per le medesime finalità previste dai commi 1 e 6, in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è incrementato, per l'anno 2021, di 30 milioni di euro da destinarsi alle scuole paritarie.

7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 30 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

---

### 31.37

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In considerazione delle difficoltà economiche che si trovano ad affrontare i figli delle vittime di Covid-19 nel proseguire gli studi, a decorrere dall'anno accademico 2021-2022, sono riservate loro borse di studio per ogni anno di corso universitario fino al conseguimento del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

7-ter. I limiti di reddito e patrimonio sono i seguenti: ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente): euro 35.000 ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente): euro 62.000.

*7-quater.* Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della presente disposizione. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

*7-quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi *7-bis* e *7-ter*, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

---

### **31.38**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Al comma *5-sexies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole "lo svolgimento dei predetti servizi.", aggiungere i seguenti periodi: "I candidati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra e in mancanza di posti disponibili nella propria provincia, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, anche per una provincia diversa da quella in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data di cui al primo periodo del comma 5, articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Nel caso di più aspiranti rispetto ai posti disponibili, i richiedenti da fuori provincia andranno in coda ai titolari sulla provincia stessa"».

---

### **31.39**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

*7-bis.* All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma *17-octies* è sostituito dal seguente: "Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni le-

gislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: '3. Per i docenti la cui immissione in ruolo sia stata disposta dall'anno scolastico 2020/2021 e per i docenti immessi in ruolo nell'a.s.2019/2020 da procedura concorsuale di cui al DDG 85/2018, saranno definiti in sede contrattuale le modalità ed i criteri della mobilità con lo scopo di incentivare la continuità didattica e la permanenza nella sede di titolarità'».

---

### **31.40**

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro e non oltre il 1° settembre 2021".

7-ter. Per fare fronte ai disagi derivanti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali durante l'anno scolastico 2021/2022, il contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con tali disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 1 milione per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **31.41**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al

primo periodo, sono riservati, nel triennio 2020-22, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata».

---

### **31.42**

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al fine di garantire l'avvio dell'anno-scolastico 2021-2022 in ambienti sicuri e di supportare gli enti locali in interventi volti a realizzare sistemi e impianti di aerazione per il ricambio o il trattamento dell'aria all'interno degli edifici scolastici, il fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto, di assegnazione, di utilizzo e di rendicontazione delle risorse di cui al presente comma.

7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

---

### **31.43**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 in ciascuna regione è riservata una quota pari al 70 per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del CCNL 2016-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'articolo 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca. Per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 è consentito ai dirigenti scolastici di richiedere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale».

---

### **31.44**

PITTONI, SAPONARA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge non si applica alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297».

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G31.1**

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

con decreto direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, è stato pubblicato il bando del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; all'esito della procedura selettiva i candidati dichiarati idonei e vincitori della selezione pubblica sono stati 3.420 (la graduatoria finale è stata approvata con decreto dipartimentale n. A00DPIT 1205 del 1 agosto 2019, e successivamente integrata e modificata)

tuttavia taluni candidati presenti in graduatoria hanno deciso di non assumere servizio presso le sedi proposte per una discrasia nelle modalità di assegnazione delle medesime, in quanto non è stato garantito e tutelato il fondamentale interesse legittimo di coloro che si trovavano nelle prime posizioni

in graduatoria ad essere assegnati alla regione a priorità più alta come espresso nella domanda e come previsto dall'articolo 15 del bando, considerando tra i posti vacanti anche quelli di chi, che per motivi personali, non avesse accettato la sede di assegnazione (è accaduto, dunque, che i posti residuali dalla prima chiamata siano diventati disponibili per candidati posizionati successivamente, creando un paradosso grazie a cui candidati in posizione più arretrata in graduatoria si sono trovati, di fatto, a beneficiare di sedi «migliori», quanto meno più consone alle proprie preferenze sulla base dell'ordine di graduatoria stilato, rispetto a coloro che li precedevano);

è emblematico delle disfunzioni il caso della Regione Campania, dove è accaduto che l'ufficio scolastico, a prove concorsuali già ultimate e al momento di esprimere le preferenze di sede, abbia destinato la copertura di tutte le sedi vacanti agli idonei del concorso regionale per dirigente scolastico indetto nell'anno 2011, ed alla relativa graduatoria ad esaurimento, non lasciando alcun posto disponibile per i candidati del concorso del 2017;

valutato che:

la possibile immissione in ruolo di risorse competenti e già selezionate tramite un'adeguata procedura selettiva rappresenta un risparmio di costi per l'amministrazione pubblica, evitando ulteriori aggravii di spesa per lo Stato dovuti allo svolgimento di nuove procedure concorsuali e ad un miglior efficienza delle istituzioni scolastiche, limitando le reggenze;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di competenza al fine dell'assunzione in servizio presso le sedi disponibili, prima dell'esaurimento della graduatoria concorsuale e all'esito dell'immissione in ruolo di tutti i restanti candidati presenti, dei candidati collocatisi in una qualsiasi posizione utile all'interno della predetta graduatoria finale i quali non abbiano già preso servizio presso le sedi proposte in prima istanza, esclusivamente laddove tale sede fosse stata inserita dal candidato, nell'ordine delle preferenze individuali, successivamente rispetto ad un'altra resasi effettivamente disponibile.

---

## **G31.2**

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di so-

steano alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premessi che:

il servizio di mensa scolastica rientra tra i servizi scolastici che devono essere erogati dai Comuni a favore degli alunni e delle alunne delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo, laddove sussista il tempo prolungato;

la legge n. 4 del 14 gennaio 1999, all'articolo 3, ha disposto a carico del Ministero dell'Interno l'obbligo di erogare un contributo agli Enti Locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale docente dipendente dallo Stato o da altri enti. Il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 135 del 7 agosto 2012, all'articolo 7, Gomma 41, ha disposto che il contributo dello Stato alle spese è assegnato agli enti locali in proporzione al numero delle classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento;

l'articolo 21 del CCNL 2006-2009, tuttora applicabile, riconosce il diritto al pasto gratuito al personale sia docente che ATA, impegnato nei servizi di sorveglianza scolastica degli alunni e delle alunne durante la refezione scolastica. La circolare 2270 del MIUR del 9 dicembre 2019 afferma in modo chiaro che «il tempo curricolare comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività formative in queste integrate, tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola. Pertanto, essendo il tempo dedicato alla refezione scolastica ricondotto nell'alveo del tempo scuola, ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a tutti gli effetti parte integrante e caratterizzante della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, presentano alle famiglie...» La vigilanza sugli alunni e alunne nei periodi di mensa e dopo mensa è affidata ai docenti. Pertanto l'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nell'attività didattica;

agli studenti con Bisogni Educativi Speciali, diversamente abili, sono assegnati docenti di sostegno e educatori, che attraverso il Piano Educativo Individualizzato, attuano una progettazione inclusiva, rivolta allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale, come evidenziato dal Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020. La refezione è parte integrante di tale progetto e dell'ambiente di apprendimento inclusivo. I docenti di sostegno e gli educatori presenti nel tempo mensa non svolgono una mera funzione di sorveglianza, ma educativa ed inclusiva. I docenti di sostegno sono a tutti gli effetti insegnanti di classe e devono essere presenti durante l'orario della mensa per permettere all'alunno DVA di fruire del pasto

in modo agevole aiutandolo in questo momento educativo e di condivisione con la classe,

impegna il Governo:

a prevedere l'effettiva erogazione di pasto gratuito ai docenti di sostegno e agli educatori, in relazione al servizio svolto nel tempo mensa a supporto degli alunni e alunne con Bisogni educativi Speciali, adeguando il contributo previsto per gli Enti locali.

---

### **G31.3**

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, MORRA, LEZZI, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, prevede norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; il predetto decreto è stato poi modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96;

nello specifico l'articolo 3, comma 4, del testo vigente stabilisce che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata, siano individuati i criteri per «una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente»;

valutato che:

il termine per l'adozione dell'intesa sarebbe dovuto essere il 12 marzo 2020 e, dunque, si è in ritardo di più di un anno rispetto al termine indicato dalla legge;

impegna il Governo:

a dare attuazione nel più breve tempo possibile all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, provvedendo con solerzia al raggiungimento dell'intesa in oggetto, anche in ragione dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, onde garantire adeguate tutele economiche e lavoristiche al personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli studenti con disabilità.

---

#### **G31.4**

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure in materia di attività scolastica;

impegna il Governo:

ad avviare nel più breve tempo possibile le ordinarie procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato del personale scolastico, tramite concorsi pubblici selettivi ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

---

#### **G31.5**

GRANATO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premessi che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

in ragione dell'emergenza pandemica, le aperture «a singhiozzo» delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a partire da marzo 2020, hanno determinato evidenti ripercussioni negative nell'apprendimento degli studenti: la didattica a distanza e la didattica digitale integrata, difatti, non rappresentano forme di apprendimento che possono essere equiparate in alcun modo alla didattica tradizionale;

inoltre, soprattutto nei primi mesi della pandemia, per molti studenti, soprattutto in contesti periferici e maggiormente disagiati dal punto di vista socio-economico, l'accesso alle forme di didattica online non è stato per nulla agevole, anche in ragione della carenza dei dispositivi disponibili o delle risorse per fare fronte alle nuove modalità di apprendimento;

le lacune formative prodotte a danno degli studenti durante la fase dell'emergenza epidemiologica, purtroppo, non potranno essere risolte con il ricorso a misure estemporanee od occasionali, in quanto l'apprendimento, per definirsi tale, ha bisogno di continuità e metodo;

come riportano gli ultimi dati Eurostat nonostante un leggero aumento nel 2018, la spesa per l'istruzione in Italia rimane una tra le più basse in Europa: nel 2018 la spesa pubblica per l'istruzione è aumentata dell'1 per cento in termini reali rispetto al 2017, restando comunque ben al di sotto della media europea, sia in percentuale di PIL (il 4 per cento contro il 4,6 per cento) sia in percentuale della spesa pubblica totale, che si attesta all'8,2 per cento, la percentuale più bassa a livello unionale. È opportuno notare anche che la spesa pubblica per l'istruzione è diminuita complessivamente del 7 per cento nel periodo 2010-2018 ed ancora non si è tornati al livello degli investimenti pre-crisi economica del 2008;

impegna il Governo:

ad aumentare in via permanente, a partire dalla prossima legge di bilancio, lo stanziamento delle risorse per la spesa corrente in materia scolastica, in modo da consentire interventi di sistema per il recupero dei gap formativi, prevedendo un incremento delle attività didattiche in presenza tramite l'estensione delle medesime anche durante l'orario pomeridiano, in modo da sostenere in modo più attivo gli studenti con maggiori difficoltà.

---

### **G31.6**

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

il comma 1, lettera *b*), del predetto articolo stabilisce che con le maggiori risorse del FIS, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, si provveda all'acquisto di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

valutato che:

è necessario operare un opportuno distinguo tra l'assistenza psicologica e pedagogica; in questo senso la relazione illustrativa del decreto-legge, diversamente da quanto fatto con gli psicologi, non cita il protocollo d'intesa del 27 agosto 2020 sottoscritto tra il ministero dell'Istruzione e molte società ed associazioni di pedagogisti, tramite cui le parti (rispettivamente MI e ANPE, APEI, APP, CUNSF, CONPED, UNIPED, SIPED) si sono impegnate reciprocamente ai fini del consolidamento della collaborazione istituzionale;

impegna il Governo:

nell'ambito dell'attuazione della nuova normativa, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, a dare adeguato risalto anche alle forme di collaborazione già in corso tra il ministero dell'Istruzione e gli enti rappresentativi dei pedagogisti, incentivando e promuovendo l'applicazione dei contenuti del protocollo di intesa del 27 agosto 2020.

---

### G31.7

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19, sta causando molti problemi psicologici sia agli alunni della scuola primaria, come episodi di irascibilità, disturbi del sonno, difficoltà nella concentrazione, sia ai ragazzi più grandi che sempre più spesso manifestano insofferenza, ribellione alle misure restrittive, apatia, inappetenza etc.;

nell'anno trascorso, a seguito dell'emergenza da Covid, molti contesti di vita quotidiana hanno mostrato delle carenze e delle difficoltà, in primis la scuola, che ancora oggi, in questa nuova fase di incertezza, fragilità e disuguaglianze, si stanno aggravando;

da più parti è stata manifestata l'esigenza di dotare gli istituti scolastici della figura dello Psicologo Scolastico che metta la sua professionalità al servizio di un contesto essenziale come la scuola, per offrire supporto agli alunni, in particolare ai più fragili, alle famiglie e al personale scolastico per prevenire e affrontare i disagi di natura psico-fisica causati dagli effetti della pandemia;

un documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) sottolinea la necessità che, nell'utilizzare i fondi europei del *Recovery Fund*, venga potenziata la presenza degli psicologi in settori importanti della nostra società come i luoghi di cura e i servizi sanitari, i luoghi di lavoro e di studio come la scuola, l'università, la formazione, l'orientamento, e in campo sociale con obiettivi di equità territoriale, di genere e sociale;

tale esigenza è ancor più avvertita da quando l'emergenza epidemiologica e il conseguenziale protrarsi della didattica a distanza hanno impedito ai bambini e ai ragazzi di frequentare la scuola, i loro coetanei, i professori, compromettendo i rapporti di socialità e di relazione, fondamentali per la loro crescita,

impegna Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un inserimento sistematico e strutturale dello psicologo scolastico negli istituti di ogni ordine e grado, al fine di garantire un supporto specializzato a tutela del benessere emotivo e relazionale di chiunque frequenti le istituzioni scolastiche.

### **G31.8**

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

l'articolo 31 reca misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19;

l'articolo 1, comma 980, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede che il Ministero dell'istruzione sia autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso in ruolo su posti di sostegno;

la norma prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione siano disciplinati «il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie». Il decreto, inoltre, fissa il contributo di segreteria;

valutato che:

ad oggi, tuttavia, non si ha alcuna informazione in merito allo svolgimento della predetta procedura selettiva, nonostante l'avvicinarsi dell'avvio del prossimo anno scolastico (2021/2022), con il conseguente rischio che siano assegnate numerose cattedre di sostegno ad insegnanti non specializzati;

considerato che:

l'ultimo report dell'Istat in materia riporta un aumento del numero di docenti di sostegno ma circa il 37 per cento di tale personale non possiede l'idoneo titolo di specializzazione, ragion per cui il reclutamento di personale specializzato, tramite procedura concorsuale, appare un'esigenza indifferibile;

impegna il Governo:

a dare attuazione nel minor tempo possibile alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 980, della legge n. 178 del 2020, avviando le procedure selettive per l'accesso in ruolo dei docenti specializzati su posti di sostegno.

### **G31.9**

ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premesso che:

la legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel riconoscere la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», ha provveduto a dettare specifiche disposizioni a favore delle studentesse e degli studenti che hanno simili disturbi, al fine di consentire loro di garantire il pieno godimento del diritto all'istruzione e l'accesso a un ambiente scolastico pienamente inclusivo;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della predetta legge inserisce tra le finalità della medesima quella di assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale;

i DSA, infatti, appaiono suscettibili di incidere in modo significativo sulla qualità della vita non solo durante il periodo della formazione scolastica e universitaria, ma anche in sede di accesso al lavoro, specie quando lo stesso sia subordinato al superamento di pubblici concorsi; tuttavia, ad oggi, non sono previste né disciplinate specifiche modalità di svolgimento delle prove di concorso che agevolino la partecipazione delle persone affette da DSA;

considerato che:

tale circostanza, rendendo oltremodo gravoso (se non, in taluni casi, impossibile) per le persone affette da DSA partecipare a concorsi pubblici, incide negativamente non solo sull'effettività del diritto al lavoro e, in linea generale, presenta profili di grave contrasto con il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, a mente del quale è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del paese;

tali profili di disuguaglianza sostanziale sono ulteriormente aggravati dall'emergenza sanitaria in corso; pertanto, nella faticosa opera di ricostruzione conseguente alla pandemia, sarà necessario dedicare particolare attenzione proprio all'esigenza di irrobustire gli strumenti di inclusione sociale in ogni ambito della vita relazionale, economica, sociale;

al fine di ovviare a tali difficoltà, sarebbe sufficiente disciplinare, in linea con quanto previsto dalla già richiamata legge n. 170/2010, specifici strumenti compensativi, quali ad esempio la possibilità di sostituire le prove

scritte con un colloquio orale, ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero ancora di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, dietro presentazione «da parte del candidato» di specifica certificazione attestante l'esistenza di tale disturbo specificando altresì gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita; al fine di garantire la piena effettività di tali strumenti compensativi, sarebbe opportuno prevedere che la mancata adozione delle ridette misure determini la nullità del pubblico concorso; anche l'inserimento lavorativo in ambito pubblico delle persone con DSA dovrebbe assicurare condizioni di pari opportunità di esecuzione della prestazione lavorativa, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, mediante gli adeguati strumenti normativi, specifiche misure compensative e di sostegno delle persone affette da DSA in relazione allo svolgimento dei concorsi pubblici e all'inserimento lavorativo in ambito pubblico, secondo quanto esposto in premessa, in modo da garantire loro pari opportunità nell'accesso al lavoro e rimuovere ogni forma di disuguaglianza.

---

## EMENDAMENTI

### 31.0.1

GASPARRI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Modifiche all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)*

1. All'articolo 31, della legge del 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo le parole "per la quota millesimale corrispondente"; sono aggiunte le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta

giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, addivenendo alla definizione della procedura,";

b) al comma 48 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

c) il comma 49-*bis* è sostituito dal seguente: "49-*bis*. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. In ogni caso il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 120 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 120 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati. Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo

della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 281/1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni- per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.";

2. Al decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella legge n.136

del 2018, alla rubrica dell'articolo 25-*undecies*, dopo le parole: "massimo di cessione" aggiungere le seguenti: "di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà".»

---

### **31.0.2**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Esonero pagamento tributi locali)*

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.»

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «400 milioni».*

---

### **31.0.3**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Deducibilità rette scolastiche)*

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a partire dall'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.»

---

### **31.0.4**

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Deducibilità rette scolastiche)*

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, sono deducibili, a decorrere dall'esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 41.»

---

### 31.0.5

CANGINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Interventi a sostegno della didattica nelle scuole paritarie)*

1. Al fine di favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti che frequentano scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000, all'articolo 233, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche paritarie, di:

a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti che frequentano le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 3, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

### **31.0.6**

CANGINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Scuole paritarie)*

1. Alle scuole è riconosciuto un contributo straordinario di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 per gli allievi che frequentano le scuole paritarie dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comun-que denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede per il 2021, con le risorse di cui all'articolo 41 e a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispon-dente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.»

---

### **31.0.7**

CANGINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Scuole paritarie)*

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è rico-nosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tri-buto locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.»

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.*

---

### 31.0.8

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Misure straordinarie per il comparto scuola in relazione ai disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

2. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i Dirigenti Scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

5. Il termine per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 è prorogato al 31 maggio 2021.»

### 31.0.9

MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 31-bis.

*(Misure urgenti per la definizione del regime agevolato per il rientro dei lavoratori altamente qualificati)*

1. Il requisito dei ventiquattro mesi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si intende maturato anche da coloro che abbiano svolto attività di studio all'estero conseguendo la laurea

o altro titolo accademico *post lauream* frequentando corsi aventi la durata di due anni accademici».

---

### **31.0.10**

MERLO, CARIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure urgenti a garanzia del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità)*

1. Al fine di arginare l'«Emergenza Sostegno» e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia COVID-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

---

### **31.0.11**

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI,  
SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

1. Al fine di riconoscere a ciascun allievo disabile la copertura del docente di sostegno, per l'anno 2021 il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.»

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con: «540 milioni».*

---

**31.0.12**

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Procedura di mobilità dei docenti)*

1. Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo i, comma 792, lettera *m*), numero 3), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assunto in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1° settembre 2019 e in deroga a quanto ivi previsto, può partecipare alla procedura di mobilità docenti 2021/2022.».

---

**31.0.13**

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI,  
SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Sostegno alle famiglie per i maggiori costi di connessione digitale derivanti dal lavoro agile e dalla didattica digitale integrata)*

1. Ai nuclei familiari con reddito lordo annuo inferiore ai 25.000 euro, e con almeno un occupato che svolge la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, o con un figlio che fruisce delle attività di didattica digitale integrata, è riconosciuto un contributo di 300 euro *una tantum* per l'anno 2021 al fine di garantire un adeguato sostegno al pagamento dei maggiori costi delle utenze collegate alla connessione digitale dovute allo svolgimento delle predette attività presso la propria abitazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo, ciascun nucleo familiare, per il tramite di una delle persone occupate che ne fanno parte, presenta all'Inps apposita domanda, nella quale autocertifica il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza dal beneficio, entro il 15 gennaio 2022.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

---

**31.0.14**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza)*

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono confermati i posti del personale scolastico dell'articolo 231-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, in aggiunta ai posti previsti per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 42, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure è subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

---

### **31.0.15**

GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Estensione misure per il controesodo per docenti e ricercatori rientrati prime del 2020)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-ter. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'AIRE, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto 3-ter del presente decreto."

2. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

---

### **31.0.16**

IANNONE, BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 17-*octies* punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";
- b) il comma 17-*octies* punto 3-*bis* è soppresso;
- c) il comma 17-*novies* è soppresso».

### **31.0.17**

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Definizione dei soggetti ammessi al di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. Al decreto ministeriale 18 dicembre 2020 recante Termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 marzo 2021, n. 58, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 3.**

*(Soggetti beneficiari)*

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto gli I.T.S. che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione."».

### **31.0.18**

GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure urgenti per l'assunzione di psicologi scolastici)*

1. Dall'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, nel perdurare dell'emergenza da COVID-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dalla duratura esperienza della didattica a distanza e per fornire indicazioni per l'esercizio della didattica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

---

### **31.0.19**

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

1. Al fine di sostenere le famiglie con componenti in età scolare o pre-scolare, per l'anno 2021 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 135 milioni di euro, da destinare direttamente ai comuni per il finanziamento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di attività per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati ai minori di età compresa da 0 fino a 17 anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i comuni, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro con delega per le politiche della Famiglia di concerto con il Ministro

dell'interno, previa Intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie Locali, in base all'ammontare della popolazione residente in ciascun Comune nella fascia di età compresa tra 0 e 17 anni, secondo gli ultimi dati ISTAT. Il provvedimento di cui al periodo precedente stabilisce le modalità di redistribuzione delle somme eventualmente oggetto di comunicazione di non utilizzo da parte degli enti beneficiari che non prevedono di attivare i relativi servizi, nonché le modalità e gli obblighi per il monitoraggio dell'impiego delle somme assegnate.

3. Il contributo è erogato a cura del Ministero dell'Interno in favore di ciascun Comune sulla base dell'elenco fornito dal Dipartimento per la Famiglia, in un'unica soluzione, entro il termine stabilito dal decreto di cui al comma 2, sentita l'ANCI.

4. Il contributo assegnato in applicazione del presente articolo, eventualmente non utilizzato nel periodo indicato dal comma 1, può essere speso per attività analoghe fino al 31 dicembre 2021, per un importo non superiore al 20 per cento del contributo assegnato a ciascun ente.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

---

### **31.0.20**

#### **CALIGIURI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Disposizioni in materia di concorso per dirigenti scolastici di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017)*

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigenti scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso di svolgimento di un Corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio di inserimento da computarsi nella graduatoria finale.

2. Il corso di cui al comma 1 è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova orale e che abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova orale.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

---

### **31.0.21**

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure di prevenzione per pulizia straordinaria ed acquisto DPI)*

1. Il fondo di cui all'articolo 77 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 destinato alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie è incrementato di 3,7 milioni di euro per le scuole dell'infanzia paritarie, al fine di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione ed igiene per il personale.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri e i parametri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

---

### 31.0.22

MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, VANIN, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure per la realizzazione di nuove scuole)*

1. Al fine di consentire la costruzione di nuove scuole, sicure dal punto di vista strutturale e sismico, realizzate secondo criteri di elevata efficienza energetica e caratterizzate da ambienti di apprendimento innovativi per la didattica, il Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 208, è incrementato di euro 200 milioni per l'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1, destinate alla realizzazione di nuove scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione statale mediante sostituzione edilizia o dismissione di edifici in locazione passiva, sono direttamente attribuite agli Enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, individuati a seguito di procedura selettiva indetta dal Ministero dell'istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento avviene, in particolare, tenuto conto:

- a) del livello di progettazione già approvato dall'Ente locale;
- b) della popolazione scolastica interessata;
- c) della sismicità della zona dell'intervento;
- d) dell'eventuale delocalizzazione dell'edificio scolastico derivante da rischio idrogeologico dell'area interessata;
- e) dell'eventuale inserimento del progetto proposto nell'ultima programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica approvata;
- f) di eventuali quote di cofinanziamento;
- g) della coerenza dell'intervento con i piani di dimensionamento scolastico;
- h) dei dati certificati presenti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

4. A seguito dell'esperimento della procedura selettiva di cui al comma 2, l'ammissione al finanziamento è disposta con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 31.0.23

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.»

---

### **31.0.24**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Attivazione concorso riservato DSGA)*

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.»

---

### **31.0.25**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza Covid-19)*

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti.»

---

### **31.0.26**

MALPEZZI, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Disposizioni in favore delle mense scolastiche)*

1. In coerenza con le finalità del Fondo sociale europeo Plus (FSE +), che finanzia progetti destinati a promuovere l'inclusione sociale, contro la povertà e per favorire l'investimento sulle persone, tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche e al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei minori che provengono da contesti svantaggiati garantendo loro l'accesso a un'alimentazione sana e giornaliera, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «520 milioni».*

---

### **31.0.27**

RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Disposizioni sulla funzionalità del Consiglio superiore di pubblica istruzione)*

1. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al 31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 dicembre 2021" e in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I componenti eletti ai sensi del precedente periodo decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina. Ai fini del presente comma e per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni."».

---

### **31.0.28**

FEDELI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure a tutela della privacy degli studenti)*

1. Al fine di tutelare la privacy delle studentesse e degli studenti, le istituzioni scolastiche utilizzano esclusivamente piattaforme di didattica digitale che non effettuano trattamento dei dati personali degli utenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e che non prevedono trattamenti di dati personali con finalità commerciali.»

---

### **31.0.29**

VANIN, MONTEVECCHI, RUSSO, DE LUCIA, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Dote educativa estiva)*

1. Ai minori di età i cui nuclei familiari beneficiano della misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è attribuita una dote educativa mensile del valore di euro 100,00 per ogni minore, da utilizzare per attività, progetti, corsi volti allo sviluppo libero della personalità, all'acquisizione culturale e alla crescita sana e serena del bambino e al suo benessere attivati dai mesi di giugno a settembre 2021.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche di concerto con i servizi sociali comunali e integrano l'offerta formativa annuale. A tal fine, le somme di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, vengono erogate direttamente alle istituzioni scolastiche che provvedono a redigere progetti integrativi dell'offerta didattica.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito l'INPS, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di erogazione del sostegno di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

---

### **31.0.30**

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure urgenti in materia di imballaggi)*

1. Il comma 5, dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. I produttori si adeguano agli obblighi del presente comma a partire dal 1° gennaio 2022 e sino a tale data non si applicano le sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 261 del presente decreto. La presente disposizione si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla data di entrata in vigore del relativo obbligo. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d*), del presente decreto, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi."

2. Il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.»

---

### **31.0.31**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile.»

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «540 milioni».*

---

### **31.0.32**

ASTORRE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

*(Misure a sostegno delle emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che

verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

---

### **31.0.33**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

---

## **Art. 32**

### **32.1**

RAMPI, VERDUCCI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «40 milioni, di cui 5 milioni da destinare alle istituzioni scolastiche paritarie».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

---

### **32.0.1**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Voucher digitalizzazione pmi e professionisti)*

1. Le misure per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 convertito con la Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, sono rifinanziate per l'anno 2021 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro, a valere sul Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività 2014-2020" a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, e sul Fondo di Sviluppo e Coesione. I contributi, sotto forma di *voucher*, possono essere concessi alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti, a fronte di un investimento minimo di euro 3.000 e con una percentuale di aiuto del 50 per cento dell'investimento.».

---

### **32.0.2**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

1. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.».

---

### 32.0.3

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1° febbraio 2020.».

---

### 32.0.4

PRESUTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)*

1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora più urgenti e necessari dall'emergenza COVID-19, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla rubrica, dopo le parole: "delle scuole" sono inserite le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale";

*b)* al comma 1, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

*c)* al comma 2-bis, dopo le parole: "n. 62," sono inserite le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A."».

---

### 32.0.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Misure di semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali)*

1. Al fine di ampliare e migliorare l'accesso a punti nevralgici per l'erogazione di servizi digitali fruibili a cittadini ed imprese, reso ancora più urgente e necessario dall'emergenza del COVID-19, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole: "n. 62," inserire le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

b) Al comma 2-bis dopo le parole: "n. 62," inserire le seguenti: "degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale di Poste Italiane S.p.A.";

c) alla rubrica dopo le parole: "delle scuole" inserire le seguenti: ", degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale"».

### 32.0.6

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Zone economiche speciali)*

1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori cinque anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

### 32.0.7

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.32-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

---

## **Art. 33**

### **33.1**

FEDELI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «dispositivi digitali per gli studenti ovvero», aggiungere le seguenti: «servizi di»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «a distanza» con le seguenti: «digitale».*

---

### **33.2**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza» con le seguenti: «ovvero servizi di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica digitale».*

---

### **33.3**

FERRO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 319, dopo le parole: "all'acquisto", aggiungere le parole: "di servizi,"».

---

### **33.4**

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO, LEONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca»;*

*b) dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis. In ragione del protrarsi delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, i dottorandi di ricerca iscritti ai cicli XXXIV e XXXV di corsi di dottorato attivati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 45 del 2013, è disposta la proroga dei termini dei suddetti cicli di dottorato, con conseguente erogazione di borsa di studio, per un periodo pari a sei mesi. A tal fine è stanziata, a valere per ciascuno degli anni 2021 e 2022, la somma di euro 45 milioni di euro. L'accesso alla proroga è altresì garantito ai dottorandi pubblici dipendenti, con conseguente prolungamento dei periodi di congedo eventualmente già concessi dalle amministrazioni di appartenenza, nonché ai dottorandi, anche non borsisti, fruitori di periodi di sospensione a qualunque titolo concessa.

2-ter. I contratti degli assegnisti di ricerca che prestano servizio presso Enti pubblici di ricerca, Università statali e comunque finanziate con fondi pubblici con termine nell'anno solare in corso, sono prorogati sino a cinque mesi, con conseguente erogazione della retribuzione. Alla proroga di cui al presente comma si accede mediante istanza dell'interessato nella quale è determinata altresì la relativa durata. A tal fine è stanziata la somma di euro 100 milioni.

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, pari a 145 milioni per l'anno 2021 e 45 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 33.5

VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, iscritti a corsi di dottorato di ricerca dei cicli XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in con-

gedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato.

*2-quater.* Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «505 milioni».*

---

### **33.6**

CASTELLONE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis.* Allo scopo di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

*2-ter.* L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*2-quater.* Agli oneri di cui al comma *2-bis*, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto e quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma *2*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **33.7**

VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«*2-bis.* Al fine di portare a termine le procedure per il superamento del precariato ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, messe in atto dagli Enti Pubblici di Ricerca, il fondo di

finanziamento di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2021.

*2-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il criterio per l'attribuzione delle risorse è il medesimo individuato dall'articolo 1, comma 670, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al fondo non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

### **33.8**

MIRABELLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* All'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa, per un importo pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

---

### **33.9**

CANGINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*) Il comma 2 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai presidenti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si interpreta nel senso che le indennità e i rimborsi delle spese, previsti per tali incarichi, non rientrano nel computo del limite del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza».

---

### 33.10

D'ALFONSO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2 comma 1 lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è aggiunto il seguente periodo: "Ai rettori che espletano il mandato durante il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a causa delle sospensioni delle attività e delle conseguenti difficoltà determinatesi, vista l'eccezionalità della contingenza pandemica, è attribuita la facoltà di prorogare la scadenza del mandato per un ulteriore biennio non rinnovabile"».

### 33.0.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 33-bis.

*(Misure per la proroga degli assegni e dei dottorati di ricerca)*

1. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 22 marzo 2021, può essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno sino a cinque mesi, ovvero per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell'attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

2. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi di ricerca iscritti ai cicli )(XXIV e XXXV di corsi di dottorato attivati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 45 del 2013, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi. A tal fine è stanziata, a valere per l'anno 2021 la somma di euro 45 milioni e per l'anno 2022 la somma di euro 45 milioni

3. Della proroga del termine finale del corso di cui al comma 2, possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni di euro nel 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente Decreto e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 42 del presente Decreto, comma 6».

---

### **33.0.2**

SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Misure a sostegno dei consumi culturali)*

1. All'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: "1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 150 per cento, a partire dall'anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 33.0.3

NENCINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

1. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le "Scuole e Corsi Di Lingua", ai quali è destinato un contributo a fondo perduto non inferiore a euro 3000,00 per ciascun beneficiario.

2. Col medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

---

### 33.0.4

SANTANGELO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docente)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"5-*ter*. I docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b*), del presente decreto, previo versamento di:

*a*) un importo pari al dieci per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio

minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

*b)* un importo pari al cinque per cento dei redditi prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo ed è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

*5-quater.* Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

*a)* quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 41 del presente decreto;

*b)* quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, 6,1 milioni di euro per l'anno 2024, 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, 1,7 milioni di euro per l'anno 2028, 1,1 milioni di euro per l'anno 2029, 0,3 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2031 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 33.0.5

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in ricerche di mercato, statistiche e sociali)*

1. Al fine di orientare nelle loro decisioni soggetti pubblici e privati, enti o imprese, affinché siano consapevoli, efficaci e sostenibili, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta negli anni 2021 e 2022 per attività di ricerche di mercato e sociali, nonché indagini statistiche, incluse quelle in materia di Covid-19.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 33.0.6

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in Ricerche di mercato, statistiche e sociali)*

1. Al fine di orientare, soggetti pubblici e privati, siano essi Enti o imprese, nelle loro decisioni affinché siano consapevoli, efficaci e sostenibili, anche alla luce del mutato quadro sociale ed economico, a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un credito d'imposta, pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta, negli anni 2021 e 2022, per attività di ricerche di mercato e sociali, nonché indagini statistiche, incluse quelle in materia di covid-19.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 42».

---

### **33.0.7**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Proroga di disposizioni in favore dei  
soggetti che gestiscono impianti sportivi)*

1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni".

2. Al comma 3 dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "da marzo 2020 a luglio 2020" aggiungere le seguenti: "nonché da novembre 2020 a marzo 2021"».

---

### **33.0.8**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

1. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Se il termine del quinquennio di cui al periodo precedente, ovvero del triennio previsto nel testo previgente alla modifica introdotta dall'articolo 5, comma 4, lettera a), e collima 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, scade nel periodo d'imposta 2020 o in periodi d'imposta successivi, i ricercatori o i docenti hanno diritto all'ulteriore prolungamento dei benefici previsti al successivo comma 3-ter, qualora ne ricorrano le condizioni, tenendo conto, nella determinazione di tale periodo, degli anni di esenzione di cui abbiano già usufruito"».

---

### **33.0.9**

SANTANGELO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Misure in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera *b*) è aggiunta, in fine, la seguente:

"*b-bis*) implementazione della connettività e della digitalizzazione degli impianti e delle infrastrutture a disposizione degli edifici di proprietà pubblica, ivi compresi gli edifici scolastici, nonché di quelli volti a fornire nuovi servizi digitali alla collettività."».

### **33.0.10**

GARAVINI, MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Misure urgenti in materia di ricerca)*

1. L'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, si interpreta nel senso che lo stabile impegno all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario si riferisce anche a quello svolto presso Istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati nel territorio italiano».

## **Art. 34**

### **34.1**

BINETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «Per l'inclusione» aggiungere la parola: «lavorativa» e aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «Ai fini di*

quanto stabilito nel periodo precedente, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità è garantita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro.».

---

### 34.2

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le parole: «150 milioni»;*

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine specifico di promuovere un rafforzamento urgente e progressivo della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, 50 milioni di euro della dotazione di cui al precedente periodo, è destinata alle aziende di servizi alla persona istituite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi sociosanitari.»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni», con le parole: «170 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alinea, sostituire le parole: «37.425,82 milioni», con le parole: «37.475,82»;*

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

---

### 34.3

AUGUSSORI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le risorse del Fondo di cui al presente comma possono essere utilizzate per finanziare progetti, anche sperimentali, per il turismo accessibile e per l'inclusione lavorativa e sportiva dedicati alle persone con disabilità, nonché per la realizzazione di strutture ludico-sportive in ambito comunale.».

---

### 34.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Al comma 2, dopo le parole:* «di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali», *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata».

---

### 34.5

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:* «rivolti, in particolare, verso coloro che soffrono di disabilità plurime e volti anche a prevenire l'insorgenza di specifiche patologie disabilitanti».

---

### 34.6

MODENA

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «rivolti, in particolare, verso coloro che soffrono di disabilità plurime e volti anche a prevenire l'insorgenza di specifiche patologie disabilitanti».

---

### 34.7

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di promuovere un rafforzamento urgente e progressivo della rete territoriale dei servizi socio-sanitari, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle aziende di servizi alla persona istituite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, volti a consentire la permanenza o il rientro al domicilio di anziani anche parzialmente non autosufficienti e a favorire la continuità assistenziale nei servizi socio-sanitari.»;

*b) al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni», con le parole: «170 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:*

*1) alinea, sostituire le parole: «37.425,82 milioni», con le parole: «37.475,82»;*

*2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### 34.8

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Una quota pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è riservato al finanziamento di iniziative o progetti di inclusione sociale, di iniziativa di cittadini singoli o associati, rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico, ai fini del miglioramento delle loro condizioni di vita.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si provvede con le medesime modalità di cui al comma 2.».

---

### **34.9**

TAVERNA, CASTALDI

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;*

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) le parole da: "in favore delle persone fisicamente impedito" fino a: "in stato di bisogno" sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, anche se accompagnate, persone con invalidità, persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, nonché delle persone che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o socio-sanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione e dei i soggetti ultra sessantenni"»;*

3) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:*

*- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto;*

*- quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42.».*

---

### **34.10**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Al trasferimento delle risorse stanziato ai sensi del comma 3, lettera a), si provvede secondo i criteri e le modalità stabilite con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 200-bis, comma 2, del*

decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G34.1

BINETTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 34 del decreto-legge in esame, ai commi 1 e 2, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti;

sul sito del Ministero per le disabilità è riportato che le risorse saranno dedicate a «progetti concreti per migliorare, semplificare la vita e garantire i diritti di queste persone, di ogni età»;

per tale motivo sarebbe opportuno prevedere che le risorse del Fondo siano destinate all'inclusione lavorativa delle persone disabili, che rappresentano la vera emergenza nazionale, soprattutto a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19;

sarebbe opportuno, altresì, specificare che la suddetta finalità deve essere perseguita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro, unica modalità efficace per fare in modo che le perso-

ne disabili giungano realmente al posto di lavoro e che il peso di inserimenti realizzati male non incidano negativamente sulla produttività delle aziende,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a specificare che le risorse del Fondo siano destinate all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e che la stessa sia garantita attraverso il finanziamento di percorsi individuali di accompagnamento al lavoro.

---

### **G34.2**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 34, reca «Misure a tutela delle persone con disabilità», istituendo un «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità» con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di specifici progetti;

l'articolo 32, comma 20 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha fissato il principio legale del divieto di approvazione di progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche non conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche e il divieto di erogazione dallo Stato o da altri enti pubblici di contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto;

il successivo comma 21 del medesimo articolo determinava che per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del medesimo decreto, le amministrazioni competenti avrebbero dovuto adottare piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 41 del 1986, mentre il comma 22 prevedeva che per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal comma 21, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano avrebbero dovuto nominare un commissario per [adozione

dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione;

ancora, i successivi commi dal 23 al 26 prevedevano l'accantonamento e messa a disposizione di risorse per tali finalità e in particolare, che nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con la finalità d'investimento, una quota pari all'1. per cento fosse destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

nonostante l'impianto normativo pur nella sua evoluzione storica abbia fissato tale principio di una riserva di quota di risorse destinate all'edilizia pubblica all'abbattimento delle barriere architettoniche, ad oggi la normativa è ancora troppo spesso disattesa, e capita ancora troppo spesso di imbattersi in edifici, pubblici e privati, in percorrenze pubbliche o in servizi pubblici in cui persistono gravi impedimenti all'accessibilità degli spazi, determinando gravissime difficoltà per le persone con disabilità in termini di inclusione e pari opportunità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di controllo e monitoraggio volti ad assicurare che nell'ambito della normativa vigente e con particolare riferimento alle risorse stanziare dal decreto in esame, sia comunque riservata una quota parte volta ad assicurare la conformità tra le opere pubbliche finanziate e l'impianto normativo in materia di superamento delle barriere architettoniche.

---

## EMENDAMENTI

### 34.0.1

MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)*

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla conces-

sione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

---

### **34.0.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)*

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

---

### **34.0.3**

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)*

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 no-

vembre 2000, n.328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n.284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".».

#### **34.0.4**

MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)*

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "preparati medicinali" sono inserite le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### **34.0.5**

BERNINI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)*

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre n. 160 del 2019, dopo le parole: "Preparati medicinali" sono inserite le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 400.000 per l'anno 2021 e in euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **34.0.6**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Misure in materia di alimenti a fini medici speciali)*

1. All'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "preparati medicinali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", compresi gli alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 400.000 per l'anno 2021 e in euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **34.0.7**

SALVINI, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone con disabilità uditive)*

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al fine di favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale.

4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, ha una dotazione di 4 milioni di euro annui.

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

"458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456."

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.»

### 34.0.8

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, CORRADO, NOCERINO, ROMANO,  
TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Fondo nazionale per le non autosufficienze)*

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate a diffusione del Covid-19, nonché ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e garantire la piena corrispondenza tra le somme assegnate e le prestazioni di assistenza realmente erogate, ciascuna Regione, a decorrere dall'anno 2021, ha l'obbligo di presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare, nell'anno successivo, in favore dei soggetti in situazioni di disabilità e degli anziani non autosufficienti in possesso di certificazione o diagnosi clinica di disabilità ovvero di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione medico-legale della Asl di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n.102, distinguendo il fabbisogno di ciascuna delle due categorie.

2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, per l'anno successivo, l'esclusione della regione dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1

3. A decorrere dall'anno 2022 le economie non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui al comma 2 vengono revocate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le somme derivanti dalla revoca delle economie di cui al periodo precedente sono nuovamente assegnate nell'esercizio finanziario successivo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nel piano preventivo e dettagliato di rendicontazione di cui al comma 1 e le prestazioni e i servizi realmente attivati.».

---

### 34.0.9

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria Speciale e Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, disabilità e non collaboranti dell'Ospedale San Filippo Neri di Roma)*

1. In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio sanitario nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e con particolare riguardo alle finalità di contrasto del rischio di esclusione dall'accesso alle cure da parte di categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per le specificità che assume nell'ambito del Servizio sanitario nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività dell'assistenza il progetto "Smile House Roma", che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per pazienti disabili non collaboranti operativo presso l'ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2023, da destinare all'Ospedale San Filippo Neri di Roma per tali attività.».

### 34.0.10

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Potenziamento della garanzia del Fondo per la Prima Casa)*

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), terzo periodo, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento."

2. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2021 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per l'anno 2021 e 600 milioni annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 300 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **34.0.11**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Misure a sostegno dell'edilizia residenziale sociale)*

1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di concorrere al sostegno dell'edilizia residenziale sociale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire l'attuazione di un programma edilizio finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale attraverso l'erogazione di un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro in favore di soggetti che acquistano o sottoscrivono un mutuo per l'acquisto di tali alloggi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **34.0.12**

MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Ampliamento all'accesso della procedura di sovra-indebitamento)*

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 dopo le parole: "enti pubblici" sono aggiunte le seguenti parole: "e gli Organismi di Mediazione accreditati al Ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

2. All'articolo 15, comma 4, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 dopo le parole: "dei notai" sono aggiunte le seguenti parole: "e le sedi operative degli organismi di mediazione operanti ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".».

---

### **34.0.13**

SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Misure urgenti per l'emancipazione giovanile)*

1, All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "quale garanzia di ultima istanza" sono aggiunte le seguenti: "e per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 500 mila euro" e le parole: "inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro" sono sostituite con le seguenti: "inferiore ai quaranta anni titolari di un rapporto di lavoro subordinato o".

2. Con uno o più decreti non regolamentari del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aggiornate le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.».

---

#### **34.0.14**

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di sismabonus)*

1. L'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 68 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, è riconosciuta all'acquirente dell'immobile antisismico in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla data di avvio delle procedure autorizzatorie, l'opera sia stata assentita da un regolare permesso di costruire o titolo equipollente, e la spesa relativa all'acquisto dell'immobile antisismico avvenga nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021.».

---

#### **34.0.15**

FARAONE, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 34-bis.**

*(Riduzione premi assicurativi R.C.)*

1. Anche al fine di far fronte alla perdurante crisi economica derivante dall'emergenza da COVID-19, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria, è stabilito il taglio lineare del costo dei premi assicurativi R.C. derivante dalla riduzione del rischio assicurativo delle polizze per responsabilità verso terzi in seguito alle limitazioni alla circolazione imposte dalla situazione emergenziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico riferisce alle Camere sull'andamento dei prezzi dei premi assicurativi R.C. in seguito alle limitazioni alla circolazione derivante dallo stato pandemico.».

---

### **34.0.16**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. Alla IAPB Italian Onlus Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, è attribuito l'incarico di costituire entro il 31 dicembre 2021, con enti ed istituti pubblici di ricerca, università, fondazioni ed enti territoriali, un consorzio di ricerca e studio che approfondisca e validi apparecchi a tecnologia digitale che, anche attraverso degli indici visivi, permetta:

a) valutazioni di interesse sociale relative ad una corretta abilitazione visiva alla guida e del coefficiente di disabilità visiva per profili di medicina legale, previdenziale ed assistenziale

b) modelli di *screening* ad alta tecnologia che producano un elevato livello di prevenzione e di diagnosi precoce di malattie oculari su larga scala.

c) valutazioni avanzate nel campo della medicina del lavoro al fine di ridurre il tasso di incidenti sul lavoro migliorando la quantizzazione delle capacità visive individuali legate alla specifica attività ruolo lavorativa.

d) l'implementazione delle funzioni degli apparecchi a tecnologia digitale per applicazioni nel campo della diagnostica oculare, in quello della guida assistita e dell'innovazione in generale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All'onere di cui al presente comma, quantificato in cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

---

## Art. 35

### 35.1

GIARRUSSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia» con: «15.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia, 2.000.000 euro per gli oneri connessi alle attività della Direzione Investigativa Antimafia».*

---

### 35.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. L'indennità di ordine pubblico, quando riconosciuta al personale della Polizia locale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è cumulabile con le altre indennità riconosciute dal CCNL applicato.*

*2-ter. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, aggiungere infine: "ed euro 3.300.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle polizie locali nel suddetto periodo".*

*2-quater. Nei limiti e nelle misure previste dal Codice della Strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), destinati per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada, svolti dalla Polizia Locale.*

*2-quinquies. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge n. 1124 del 1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi com-*

preso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

*2-sexies.* All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, all'ultimo periodo aggiungere infine: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria".

*2-septies.* Agli oneri derivanti dai commi 2-*ter*, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

---

### **35.3**

MARINO, CONZATTI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* Al fine di assicurare l'attuazione delle misure precauzionali per la prevenzione del contagio da COVID-19 nell'ambito del Ministero dell'interno e dell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad essi demandati è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 1.440.000 per spese sanitarie, di pulizia e per acquisto di dispositivi di protezione individuale. Al fine di assicurare, altresì, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.248.750 per l'anno 2021, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.688.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **35.4**

RICHETTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-*bis.* Al fine di sopperire alle carenze di organico della Polizia di stato in tempi rapidi, si ricorre alla graduatoria riferita al bando di concorso pubblico di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4 Serie spe-

ciale «Concorsi ed esami» del 26 maggio 2017, la cui validità viene prolungata di un ulteriore anno rispetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 147, lettera c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Fino alla scadenza di tale termine, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza può bandire nuovi concorsi per allievi agenti solo previo assorbimento degli idonei collocati nella predetta graduatoria».

---

## 35.5

SBROLLINI, MARINO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. La sospensione delle attività sportive, a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse misure restrittive adottate dallo Stato e dalle Regioni, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da gennaio 2021 a maggio 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4-ter. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria e a decorrere dalla data di entrata in vigore delle stesse, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso, del corrispettivo, può rilasciare un *voucher* di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per la cultura» inserire le seguenti: «e lo sport».*

---

### **35.6**

DE FALCO

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.*

*5-ter. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.*

*5-quater. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

### 35.7

FUSCO, CANDURA, PEPE, CASOLATI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. - (Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato nel contingente "Strade Sicure")*

Al fine di garantire la prosecuzione, a decorrere dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2021, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 4.134.029,40 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate impiegato nel contingente "Strade Sicure"».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 9, sostituire le parole: «7.164.575» con le seguenti: «11.298.604»;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 152.306.029 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a euro 4.134.029,40 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

---

### 35.8

CONZATTI, GARAVINI

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- al comma 8, alla lettera a) è premessa la seguente:*

*«0a) il comma 996 è così sostituito:*

*"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di 108 milioni di euro annui"»;*

*- al comma 9 le parole: «pari a euro 7.164.575 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 65.164.575 per l'anno 2021»;*

- *il comma 10 è così sostituito:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 206.172.000 per l'anno 2021 si provvede, quanto a euro 148.172.000 ai sensi dell'articolo 42 e quanto euro 58.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **35.9**

VATTUONE, PINOTTI, FERRARI

*Al comma 8, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024, le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021" e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039".

*Conseguentemente:*

a) *al comma 9, sostituire le parole: «7.164.575» con le seguenti: «17.216.364»;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede, quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

---

### **35.10**

DONNO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTIELLO, NOCERINO

*Al comma 8, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1024 le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021", e le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250", sono sostituite dalle seguenti: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 9, sostituire le parole: «euro 7.164.575», con le seguenti: «euro 17.216.364»;*

b) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede:

a) *quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42;*

b) *quanto a euro 10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### **35.11**

CONZATTI, GARAVINI

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*«b-bis) dopo il comma 1024 è aggiunto il seguente:*

*"1024-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1023 del presente articolo è autorizzata, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, l'ulteriore spesa complessiva di euro 11.205.270,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, ai fini dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19."»;*

- *al comma 8, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*«c-bis) dopo il comma 1026 è aggiunto il seguente: "1026-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 del presente articolo è autorizzata, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.196.819 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario."»;*

- *al comma 9, le parole: «euro 7.164.575» sono sostituite dalle seguenti: «euro 19.566.664.»;*

- *il comma 10 è così sostituito:*

*«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 160.574.089 per l'anno 2021 si provvede, quanto a euro 148.172.000 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a euro 12.402.089, mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

### 35.12

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nei riguardi del personale delle Forze armate impiegato, fino al 30 aprile 2021, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure", per lo svolgimento di maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ai sensi dell'articolo 1 comma 1025 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga alle normative di settore, non si applicano i tetti individuali di spesa per il pagamento delle ore di lavoro straordinario».

*Conseguentemente:*

a) al comma 8, lettera b) sostituire le parole: «9.659.061» con le seguenti: «11.254.819» e le parole: «2.127.677» con le seguenti: «3.723.435»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «7.167.575» con le seguenti: «8.760.333»;

c) al comma 10, sostituire le parole: «148.172.000» con le seguenti: «149.767.758».

---

### 35.13

GASPARRI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. L'articolo 1 comma 996 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 è sostituito dal seguente:

"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di 108 milioni di euro annui."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 58 milioni di euro annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.*

---

### **35.14**

GASPARRI, MINUTO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 1, comma 1024, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023":

a) le parole: "la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole: "la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021";

b) le parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250" sono sostituite dalle parole: "con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10.051.789 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G35.1**

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premessi che:

Il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, all'art. 35, ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, dispone delle autorizzazioni di spesa per il personale delle forze di polizia e delle forze armate.

Con riferimento al personale di Polizia penitenziaria è prevista l'autorizzazione di spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021, di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli Istituti e degli episodi quotidiani di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha ulteriormente esasperato il clima all'interno delle strutture di detenzione.

La previsione di risorse aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario legate all'emergenza sanitaria, non può prescindere dall'implementazione delle piante organiche degli Istituti, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico in forze nei Penitenziari.

Attualmente la dotazione organica complessiva è ferma a 41.595 unità con un gap di almeno 4.000 unità che si è determinato a partire dal D.M. 2 ottobre 2017, tutt'oggi in vigore, che determinò un taglio di circa 4.000 unità in recepimento in recepimento della Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (c.d. Legge Madia) e del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Dopo il 2017 sono intervenuti il DM 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio di 227 unità e il Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge P dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), che ha previsto l'incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, fra taglio del DM e incremento del D.Igs, avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti che però non c'è mai stato perchè mai concretamente recepito, pertanto l'attuale pianta organica è quella falciata dal DM 2 ottobre 2017.

La materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap.) Il gruppo di lavoro, tutt'ora operativo, nella riunione tenutasi presso il Dap in data 14 no-

vembre 2019 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso la proposta per la rimodulazione delle dotazioni organiche IN-TRAMOENIA del Corpo di Polizia Penitenziaria a livello nazione e nel dettaglio per singoli istituti in relazione al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria (Prap) di competenza, rimodulazione che comporterebbe l'assunzione di circa 4.000 unità complessive da destinare agli Istituti.

La proposta tuttavia è ferma al vaglio del Capo del D.A.P. e del Gabinetto del Ministro della Giustizia per l'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale afferente la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che sostituisca il vecchio D.M. 2 ottobre 2017 che, come detto è ancora in vigore e che aveva comportato un taglio di circa 4.000 unità

È bene sottolineare che, secondo il metodo di calcolo «ideal e medium test» che tiene conto di una serie complessa di coefficienti in base a cui viene determinata la dotazione ideale e quella media necessaria a garantire i livelli di sicurezza all'interno degli Istituti, l'implementazione prevista dal Gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello medium con 4.000 nuove unità, ben lontano dall'idea che richiederebbe l'assunzione di 10.000 unità ma sicuramente un primo passo nella giusta direzione.

Sembra che lo stallo, rispetto all'adozione del necessario Decreto ministeriale, sia dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi/dirigenti, circa 715 unità, per i quali si potrebbe tuttavia procedere «a stralcio», dal momento che l'emergenza è quella legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli Agenti/Assistenti di Polizia penitenziaria.

È necessario che il Ministro adotti con urgenza sia il Decreto di competenza che disponga, rispetto al DM 2 ottobre 2017, l'incremento non ancora recepito risultante dal combinato disposto il DM 10 aprile 2019 e del D.lgs n. 172/2019 sia il decreto di competenza che disponga l'incremento della dotazione organica delle 4.000 unità previste dall'accordo raggiunto da parte del gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a emanare i Decreti Ministeriali afferenti la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria e di procedere all'assunzione straordinaria di personale individuato nelle graduatorie dei concorsi in essere e a scalare sino al numero necessario di posizioni da coprire.

---

## EMENDAMENTI

### 35.0.1

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 35-bis.**

*(disposizioni urgenti in materia concorsuale)*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno del concorso interno da 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.

2. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016.

3. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, è previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 1148 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017.

4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissario del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

---

### 35.0.2

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia concorsuale)*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 80 vice commissario del ruolo tecnico della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 dicembre 2019.

2. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

### 35.0.3

GARAVINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli dei reparti sanitari)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Dopo l'articolo 2197-ter è inserito il seguente:

#### **"Art. 2197-ter.2.**

*(Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli dei reparti sanitari)*

1. In deroga a quanto previsto nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza Armata, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207, è autorizzato, per il solo anno 2021, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 30 marescialli in servizio permanente, di cui n. 20 dell'Esercito italiano, n. 05 della Marina militare e n. 05 dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai moli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1;

b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso./».

---

### **35.0.4**

CONZATTI, GARAVINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Cessione della licenza ordinaria tra il personale delle Forze Armate)*

1. Al fine di consentire l'assistenza ai familiari conviventi, limitatamente al coniuge e ai figli, che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti, il personale militare può cedere ad altro militare, appartenente alla medesima Forza Armata e dipendente dallo stesso datore di lavoro, la parte eccedente i 20 giorni di licenza ordinaria maturati annualmente. La cessione avviene in forma scritta, non è revocabile ed è applicabile a tutto il personale militare in servizio, indipendentemente dal molo, dal grado e dalla categoria di appartenenza. I periodi di licenza ordinaria sono ceduti a titolo gratuito e non sono monetizzabili. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente.»

---

### 35.0.5

GARAVINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Nomenclatura dei gradi del personale militare delle Forze armate)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto del seguente principio e criterio: ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza.»

---

### 35.0.6

FARAONE, MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Misure a sostegno del Corpo di Capitanerie di porto)*

1. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 Giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel molo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.»

### **35.0.7**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. Al fine di garantire l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per fronteggiare gli accresciuti impegni connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il 30 Giugno 2021 è autorizzato il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

2. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel molo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 67.998,76 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Eco-

nomia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.»

### 35.0.8

FERRARA, TAVERNA, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Misure urgenti per il potenziamento della sicurezza delle sedi e del personale in servizio all'estero)*

1. Al fine di potenziare la sicurezza degli uffici all'estero e del personale ivi in servizio, l'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 203:

1) al secondo comma, lettera *b*), le parole: "dell'articolo 208" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 208 e 211";

2) il quinto comma è abrogato.

b) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

"Art. 211. - (*Assicurazioni*) - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero e ai familiari aventi diritto è assicurata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

2. In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso, per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura anche dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.

3. Per il personale inviato in missione in Stato o territorio diverso da quello della sede di servizio, nel quale non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stipula polizze assicurative per prestazioni sanitarie urgenti in caso di

malattia o infortunio e per il trasferimento di infermo ed eventuale accompagnatore.

4. Nei confronti del personale e dei familiari a carico di cui ai commi precedenti, trovano applicazione, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalle polizze assicurative stipulate, l'assistenza sanitaria in forma indiretta prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 e dal regolamento di cui all'articolo i, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare, in favore del personale di molo in servizio o inviato in missione all'estero, una o più polizze assicurative che coprono i rischi di morte, di invalidità permanente o di altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta o da eventi calamitosi di origine naturale o antropica occorsi all'estero. Le polizze prevedono un massimale di copertura non inferiore a un milione di euro in caso di morte e sono estese anche ai familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente.".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 9,3 milioni per l'anno 2021 e a euro 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

### **35.0.9**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 1021, 2,4 milioni di euro per il 2022, 3 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.*

### **35.0.10**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)*

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, ti. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato /Fondo specificità/, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno per cento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello *status*, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.

4. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.»

### 35.0.11

CONZATTI, GARAVINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)*

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato /Fondo specificità/, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno per cento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 60 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### 35.0.12

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Divise antisommossa polizia penitenziaria)*

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per l'anno 2021 il Ministero della giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.500.000 in favore del corpo della

polizia penitenziaria per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per l'intervento in situazioni a rischio di incolumità per gli agenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificata in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

---

### **35.0.13**

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Videoconferenze con i detenuti durante i processi penali)*

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, e perseguire il contenimento della spesa pubblica attraverso il mancato trasferimento degli imputati dal carcere al tribunale a mezzo della polizia penitenziaria, per l'anno 2021, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.000.000 in favore degli uffici giudiziari e delle amministrazioni penitenziarie per l'utilizzo durante i processi penali di videoconferenze con i detenuti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificata in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

---

### **35.0.14**

FERRARA, TAVERNA, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unità di Crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»

---

### **35.0.15**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Potenziamento dei controlli in materia di salute e sicurezza pubblica)*

1. Al fine di prevenire l'ingresso sul territorio italiano di materiale non conforme agli standard di sicurezza sanitaria che possono arrecare danni alla salute delle persone o rappresentare violazione alle norme delle leggi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad acquistare, su canali telematici, prodotti in commercio da sottoporre a verifica tecnica presso i propri laboratori.

2. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di acquisto, individuato nel provvedimento di cui al comma 7, dà preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

3. Il materiale acquistato ai sensi del comma 1 ed eventualmente idoneo all'immissione in commercio è assegnato all'Agenzia ed utilizzato per finalità di esclusivo interesse pubblico.

4. Laddove per l'effettuazione delle operazioni di cui al presente articolo sia necessario indicare gli estremi di un documento relativo ad una identità non veritiera o a fornirne copia, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad ogni conseguente richiesta alle amministrazioni competenti che sono tenute ad ottemperare.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, per le finalità di cui al comma 1, acquistano prodotti sui canali telematici da sottoporre a verifica dichiarando al venditore o al trasportatore generalità o altre informazioni non veritiere. Non sono altresì punibili i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che forniscano all'intermediario finanziario presso cui vengono istituiti i conti dedicati agli acquisti telematici di materiale da sottoporre a verifica tecnica e nell'adempimento delle finalità previste al comma 1, generalità o altre informazioni non veritiere.

6. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o dei funzionari dell'Agenzia che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

7. Per le operazioni di cui al comma 1 l'Agenzia è autorizzata a costituire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, un fondo di importo pari a 100.000 euro annui, destinato alle operazioni di acquisto. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità attuative e contabili per l'utilizzo fondo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **35.0.16**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Istituto per la formazione del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può costituire, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, a favore del proprio personale, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali,

nonché per lo sviluppo di attività di studio e di ricerca scientifica nelle materie di propria competenza, un proprio istituto di formazione, nella forma di ente pubblico di formazione con personalità giuridica, la cui organizzazione e funzionamento sono stabiliti, con proprie determinazioni, dal Direttore Generale dell'Agenzia che lo presiede e ne approva lo statuto. L'istituto, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale delle risorse economico-finanziarie e strumentali messe a disposizione dall'Agenzia medesima, anche ai fini di cui all'articolo 63, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, n. 382.

5-ter. L'amministrazione interessata provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

### **35.0.17**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli assume la denominazione di "Agenzia Accise Dogane e Monopoli" e l'acronimo "ADM".

2. La denominazione di cui al comma r sostituisce la precedente in ogni atto normativo e regolamentare per ogni effetto di legge.

3. L'amministrazione interessata provvede all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

### **35.0.18**

MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Sportello unico doganale)*

1. In ragione delle sempre più crescenti criticità logistiche registrate sul piano delle operazioni di importazione ed esportazione di merci, all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: "Consiglio dei ministri," sono aggiunte le seguenti: "da adottarsi inderogabilmente entro il 31 maggio 2021"».

---

### **35.0.19**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia portuale)*

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fino quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di ese-

guire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex art. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.».

---

### **35.0.20**

ASTORRE, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Misure a sostegno del comparto dei terminal crociere)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c*), della legge n. 84 del 1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, il fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667, della legge n. 178 del 2020, è incrementato di ulteriori di 40 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «510 milioni»*

---

### 35.0.21

GIACOBBE, ALFIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Lavoro agile per i lavoratori della PA all'estero)*

Il comma 4 dell'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è regolata dall'Amministrazione di riferimento, tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore e appurate le garanzie igienico-sanitarie locali, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19 qualora risultino maggiormente cautelative per la sicurezza sanitaria dei lavoratori. È comunque riconosciuto il diritto al lavoratore di richiedere all'Amministrazione di riferimento lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (FOLA) di cui al comma 4-bis."».

### 35.0.22

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Misure straordinarie per prevenire l'aumento del contenzioso e incentivare la composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali in mediazione)*

1. Al fine di favorire la ripresa economica e contribuire allo smaltimento delle cause pendenti presso gli uffici giudiziari e al contempo prevenire l'aumento del contenzioso derivante anche a causa degli effetti economici della pandemia, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" aggiungere le seguenti: "nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, responsabilità pro-

fessionale, responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese";

*b)* all'articolo 8, comma 1, il terzo e quarto periodo sono sostituiti con il seguente periodo: "All'inizio del procedimento il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e quindi procede con il suo esperimento effettivo.";

*c)* all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

"1-*bis*. Le parti devono prendere parte all'intero procedimento di persona oppure, per gravi e giustificati motivi, posso delegare nelle forme ritenute più adeguate nel rispetto dei poteri delegati, un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e munito di adeguati poteri utili alla soluzione della controversia. Per i soggetti diversi dalla persona fisica è richiesta la partecipazione tramite un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.

1-*ter*. È obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di partecipare alla mediazione assistiti nelle forme previste dalla legge per la rappresentanza delle. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare l'Ente non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.";

*d)* all'articolo 8, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Prima della nomina del consulente, le parti possono convenire che la relazione tecnica sia acquisibile agli atti dell'eventuale successivo giudizio"

*e)* all'articolo 8, il 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. Il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione. Il giudice, anche nel corso del giudizio, a prescindere dalla soccombenza, con provvedimento separato, può condannare la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma che ammonti nel minimo all'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e nel massimo al triplo di tale importo.";

*f)* all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Felino restando quanto previsto dai precedenti commi, in particolare dal comma 4 e dal decreto previsto dall'articolo 16, comma 2, per lo svolgimento del primo incontro effettivo ciascuna singola parte, sia istante che convenuta, è tenuta a versare all'organismo, oltre alle spese di avvio e vive, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a

50.000 euro, di 200 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro tale importo sarà considerato a titolo di spese di mediazione. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione. Per lo svolgimento della procedura oltre il primo incontro, le parti e l'organismo possono concordare, purché in forma scritta, criteri di calcolo e indennità di mediazione complessivi diversi da quelli indicati dal presente articolo considerata la natura, la complessità della mediazione e il numero di incontri di mediazione svolti."».

### **35.0.23**

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Creazione del fondo per l'incentivazione delle mediazioni delle controversie in materia di diritti disponibili)*

1. Al fine di incentivare la deflazione dei carichi giudiziari tramite la risoluzione stragiudiziale del contenzioso anche derivante dagli effetti economici della pandemia "COVID-19", è istituito presso il Ministero della giustizia il "Fondo per l'incentivazione della risoluzione stragiudiziale del contenzioso civile e commerciale" con una dotazione di 1 milioni per l'anno 2021 e di 1,5 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa.

2. Alle parti che attivano, o che aderiscono a un procedimento di mediazione per contenziosi in materia di diritti disponibili entro il 31 dicembre 2022, anche svolto in modalità telematica, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è riconosciuto il raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

3. Alle parti che partecipano di persona con l'assistenza di un avvocato alle procedure di mediazione di cui al precedente comma è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, fino ad un importo totale annuo di euro 2.500 per anno d'imposta per persona fisica ed euro 5.000 per persona giuridica, del compenso corrisposto agli avvocati per la loro assistenza e per l'attestazione e certificazione della conformità degli accordi alle norme imperative e all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. A seguito del successo della mediazione, avviata ai sensi del comma 2 del presente articolo, e della cancellazione al ruolo dell'eventuale relativa causa civile pendente presso un qualsiasi ufficio giudiziario, alle parti è

riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del Contributo Unificato già eventualmente corrisposto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in concerto con il Ministero della giustizia da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 1 milione per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 1 milione di euro ai sensi dell'articolo 41 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.».

---

### **35.0.24**

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Patrocinio a spese dello stato nel giudizio di sottrazione internazionale di minore)*

1. Per l'anno 2021, il Ministero della giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 5.000.000 al fine di estendere il patrocinio a spese dello Stato di Cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche per le spese legali maturate in uno stato estero per le procedure di rimpatrio dei figli minori nel caso di sottrazione internazionale di minori, ove non coperte dall'articolo 9 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5.000.000 di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

---

### **35.0.25**

GRIMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Misure urgenti in materiali controlli radiometrici)*

1. Al comma 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "non oltre il 30 aprile 2021", sono sostituite con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2021"».

---

### **35.0.26**

ASTORRE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)*

1. All'articolo 25-*undecies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà."

2. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 47, dopo la parola: "corrispondente," aggiungere le seguenti: "trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa e, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza, pervenendo alla definizione della procedura,";

*b)* al comma 48, dopo le parole: "di cui al comma 47." sono aggiunte le seguenti: ", e con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 mq di superficie residenziale catastale e con l'ulteriore limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 125 mq di superficie residenziale catastale, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il Consiglio Comunale delibera, in relazione al periodo precedente, altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di tra-

sformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ha luogo con atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, esso è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.";

*c)* al comma 49-*bis*, dopo le parole: "del comma 48 del presente articolo." sono aggiunte le seguenti: "Comunque il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000,00 per singola unità abitativa e relative pertinenze fino a 125 mq di superficie residenziale catastale e non può superare il limite massimo di euro 10.000,00 oltre i 125 mq di superficie residenziale catastale; i soggetti interessati possono fare autonomamente la richiesta di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, ed il comune, deve rispondere entro e non oltre i successivi novanta giorni dalla data di protocollazione dell'istanza";

*d)* al comma 49-*bis*, dopo le parole: "ricadenti nei piani di zona convenzionati." aggiungere le seguenti: "Nella specifica fattispecie in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono normativamente prefissati nel limite massimo di euro 5.000,00 e nel limite massimo di euro 10.000,00, come sopra specificato, decade quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze.

La delibera comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.

In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alla procedura di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie a piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati."».

---

**35.0.27**

TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ottica della semplificazione amministrativa)*

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:

"13-bis. L'autenticazione di cui al primo periodo del comma precedente non è necessaria nel caso in cui la scrittura privata sia stata sottoscritta con firma digitale certificata e sia provvista della marcatura temporale."».

---

**35.0.28**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al comma 11 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "della Guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,".

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **35.0.29**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. Al comma 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, inclusi quelli nominati ai sensi del citato articolo 19, ai quali, ai fini dello svolgimento dell'incarico di componente del Comitato di gestione, non si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità, anche previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»».

### **35.0.30**

ASTORRE, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono:

a) la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 legge n. 84 del 1994 e/o la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

b) compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa

l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a*) del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020».

---

### **35.0.31**

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. All'articolo 71-*quater* del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) Il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

*b*) Il quarto capoverso è abrogato.

*c*) Il quinto e sesto capoverso sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati".

*d*) Il settimo capoverso è sostituito dal seguente: "Il mediatore fissa il termine per l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 secondo comma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare".

2. All'articolo 1131, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del comma 1 può attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ed essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti co-

muni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto."».

---

### **35.0.32**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

All'interno delle Organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni in possesso di abilitazione di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.124, adottano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, Statuti distinti ed autonomi, indipendenti da quelli nazionali di riferimento, per adeguarsi ai requisiti personali di sicurezza richiesti ai rappresentanti legali e per armonizzare le scadenze associative a quelle del NOSI, anche in difformità da limiti o durata di mandato previste».

---

### **35.0.33**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1:

1. al comma 6, lettera *d*), le parole: ", accertate dai" sono sostituite dalle seguenti: "; il divieto è stabilito con deliberazione del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle indicazioni vincolanti dei";

2. dopo il comma 11-*quater*, è inserito il seguente:

"1.1-*quinquies*. Spetta al Consiglio dei Ministri l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui al presente articolo. Il Consiglio dei Ministri può altresì formulare indirizzi generali per l'applicazione della presente legge, tenuto conto degli obblighi internazionali e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa della Repubblica, valutata l'esigenza

dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti";

b) all'articolo 12, comma 2, le parole "ai sensi dell'articolo 6" sono soppresse;

c) agli articoli 12, commi 2 e 3, e 15, commi 3, 7 e 8, la parola "CISD" è sostituita dalle seguenti: "Consiglio dei Ministri";

d) gli articoli 6, 8 e 13, comma 4 sono abrogati».

---

## Art. 36

### 36.1

SBROLLINI, CONZATTI

*Al comma 1, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto incremento è ripartito in parti eguali tra le imprese operanti nel settore dello spettacolo e quelle operanti nel settore del cinema e audiovisivo».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 500 milioni per l'anno 2021, si provvede, quanto a 400 milioni ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 100 milioni, ai sensi dell'articolo 41».*

---

### 36.2

NENCINI, CONZATTI, MARINO

*Al comma 1, le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

*Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».*

---

### 36.3

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*All'articolo 36, al comma 1, sostituire le parole: «200» con le seguenti: «500.»*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «400» con le seguenti: «700.»*

---

### 36.4

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio fino al termine dello stato di emergenza, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni».

*b) al comma 5, le parole: «400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 10, dell'articolo 42, apportare le seguenti variazioni:*

*a) all'alinea, le parole: «37.425,82 milioni» sono sostituite dalle seguenti: »37.525,82 milioni»;*

*b) alla lettera b), le parole: «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni».*

---

### **36.5**

MONTEVECCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "nell'anno 2019 e nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021"».

---

### **36.6**

CONZATTI

*Al comma 2 inserire, in fine, il seguente periodo:*

«Le risorse stanziare dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legge 137/2020 sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del Turismo che provvede, con uno o più decreti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori citati conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19».

---

### **36.7**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*All'articolo 36, al comma 3, sostituire le parole: «120» con le seguenti: «420».*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «400» con le seguenti: «700».*

---

### **36.8**

LEONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Quota parte dello stanziamento previsto per l'incremento del fondo di cui al comma 3, pari a 1 milione di euro, è finalizzata per il recupero,

la messa in sicurezza, l'efficientamento e la valorizzazione del Parco archeologico del Monte Jato, in provincia di Palermo».

---

### **36.9**

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente ai titoli di accesso a spettacoli dal vivo, il termine di utilizzo del voucher è di 36 mesi dalla data di emissione.",

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023".

4-ter. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti "30 aprile 2021". Il termine di trenta giorni per la presentazione delle istanze di rimborso dei titoli di accesso emessi dopo il 31 gennaio 2021 decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

### **36.10**

CANGINI, SACCONI, GALLONE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della Cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.

112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.».

---

### **36.11**

GARAVINI, NENCINI, SBROLLINI, MARINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della Cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.»

---

### **36.12**

RAMPI, VERDUCCI, FEDELI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per l'anno 2021, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante quota del contributo, superiore del 5,24 per cento rispetto a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2022. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e della tutela dell'occupazione, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2022.».

---

### 36.13

ROSSOMANDO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di limitare il danno subito dalle imprese del settore, le concessioni che abbiano ad oggetto la gestione dei luoghi e istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse quelle aventi ad oggetto la gestione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del medesimo decreto, in essere alla data del 11 marzo 2020 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, affidate ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con procedure di evidenza pubblica, possono, sussistendo i presupposti contrattuali, essere rinnovate per un tempo non superiore alla durata dell'affidamento. Resta ferma, in ogni caso, la proroga delle medesime concessioni per il tempo necessario per assicurare l'equilibrio economico finanziario della concessione, comunque non superiore alla durata originaria della concessione medesima.».

---

### 36.14

NENCINI, SBROLLINI, FARAONE, MARINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato.».

---

### **36.15**

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

---

### **36.16**

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite dalle seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

---

### **36.17**

MONTEVECCHI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La dotazione del Fondo /Carta della cultura/, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 12 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni per

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **36.18**

SACCONE, GALLONE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dopo le parole "tour-operator" aggiungere le seguenti "cinema, teatri e sale da concerto"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».*

---

### **36.19**

CANGINI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "tour-operator" aggiungere le seguenti: "cinema, teatri, sale da concerto e scuole di danza private"».

---

### **36.20**

RAMPI, VERDUCCI, FEDELI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "tour-operator" sono inserite le seguenti: "cinema, teatri e sale da concerto"».

---

**36.21**

GARAVINI, NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, MARINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 dopo le parole: "tour-operator" aggiungere le seguenti: ", cinema, teatri e sale da concerto"».

---

**36.22**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "tour-operator" aggiungere le seguenti: "cinema, teatri e sale da concerto"».

---

**36.23**

CANGINI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: "di danza"».

---

**36.24**

GARAVINI, NENCINI, SBROLLINI, CONZATTI, MARINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: ", corsi di danza"».

---

**36.25**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aggiungere dopo le parole: "di teatro" le parole: "di danza"».

---

**36.26**

DELL'OLIO, CASTALDI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "anche in formato digitale," sono inserite le seguenti: "strumenti musicali,"».

---

**36.27**

LUNESU, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di sostenere le scuole di lingua e cultura italiana per stranieri gravemente colpite da una pesante contrazione del mercato a causa delle restrizioni derivanti dalle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

5-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

---

### **36.28**

LUNESU, SAPONARA, ALESSANDRINI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di sostenere le imprese del settore spettacolo "service" quali noleggio e installazione di attrezzature e impianti audio, video, luci, allestimenti tecnici e scenografici è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per la ripartizione del contributo.

5-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

---

### **36.29**

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Alle città italiane designate a «Capitale italiana della cultura» che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno beneficiato del contributo di cui dell'articolo 7, comma 3-quater, sesto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto un finanziamento di 1 milione di euro. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

*Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «548 milioni».*

---

### **36.30**

VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di

cui agli articoli 26 e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 15 per cento del Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 26 non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al 12 per cento del Fondo medesimo e che l'importo complessivo per i contributi di cui all'articolo 27, comma 1 non può essere inferiore al 6 per cento e superiore al 8 per cento del Fondo medesimo"».

---

### **36.31**

VERDUCCI, RAMPI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il Fondo per il sostegno dello spettacolo di cui all'articolo 183, comma 11-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni euro per l'anno 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».*

---

### **36.32**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità a sostegno delle biblioteche di pubblica lettura per un piano straordinario di acquisti di libri, con particolare attenzione alle librerie del territorio, il Fondo di cui all'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

---

### **36.33**

PIARULLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, in favore della città di Gravina in Puglia per la realizzazione di interventi volti a valorizzare l'*habitat* rupestre della città, il Parco Archeologico e le Chiese Rupestri, la Gravina sotterranea, la Cripta della Deesis, il Ponte dell'Acquedotto orsiniano e la vasca di decantazione, nonché il Complesso rupestre delle Sette camere. Ai relativi oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

---

### **36.34**

TARICCO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere le attività di riqualificazione e ristrutturazione del museo interattivo e multimediale del riso di Casalbeltrame, per l'anno 2021 sono destinati 560.000 euro. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **36.0.1**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici)*

1. È istituito il Comitato denominato "Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici" (CCSPT), con lo scopo di promuovere e

sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei *big data*, il *machine learning*, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore e della tutela della sovranità digitale.

2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta, anche attraverso le proprie strutture fisiche, le realtà private competenti nella materia della sicurezza informatica, le istituzioni nazionali competenti nella materia della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, se tali soggetti svolgono attività comunque strumentali al perseguimento delle sue finalità; infine promuove lo sviluppo di distretti geografici integrati, indirizzati al raggiungimento delle finalità del Comitato con lo scopo ulteriore di favorire il reclutamento di personale specializzato nelle materie di settore e/o alla formazione di personale proveniente da Università che instaurano rapporti formali con il Comitato.

4. Sono membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e, ove istituita, l'Autorità politica delegata per le funzioni nella materia delle tecnologie dell'informazione e dell'innovazione digitale. Per le attività attuative del presente articolo si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Segretariato generale, esercita la vigilanza amministrativa sul Comitato e, per il tramite dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, la vigilanza sulla corri-

spondenza dell'attività tecnico-operativa da essa svolta agli scopi e agli obiettivi di cui al presente articolo.

6. Lo statuto del Comitato individua, tra l'altro:

*a)* gli organi dell'Istituto, la loro composizione, nonché i rispettivi compiti, prevedendo che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sia nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4, e che gli altri componenti debbano comunque ottenere il preventivo gradimento dello stesso CISR integrato ai sensi del comma 4;

*b)* le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

*c)* le modalità della partecipazione al Comitato di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono contribuire finanziariamente alle attività dirette a realizzare lo scopo del Comitato.

*d)* le modalità di cooptazione di nuovi soci anche da associazioni costituite con finalità previste dal comma 1 e 2.

7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4. Per l'esercizio della predetta funzione di proposta il CISR integrato ai sensi del comma 4, si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di statuto assicurando gli opportuni raccordi tra i membri fondatori. Con la medesima composizione di cui al presente comma, il CISR approva ogni altro atto concernente il Comitato, ove previsto dallo statuto.

8. Il patrimonio del Comitato è costituito da apporti dei membri fondatori ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. In via preferenziale al Comitato possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La concessione in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali concessi in comodato al Comitato. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Comitato può prevedere la messa in opera di studi fattibilità, ricerca e costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della sicurezza delle reti e delle informazioni. Lo statuto vincola l'intero patrimonio del Comitato al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e al comma 6 e preconstituisce modalità idonee ad assicurare che, in sede di liquidazione del patrimonio stesso, i beni necessari a tale perseguimento non siano distratti dall'utilizzo da parte di soggetti pubblici.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Comitato e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato, oltre che di proprio personale, può avvalersi di unità di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione, su richiesta della stessa, da enti pubblici e da amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti. Il Comitato può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

11. La Presidenza del Consiglio assicura il più celere avvio delle attività del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in funzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del Comitato, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 6. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità, secondo le disposizioni di cui al comma 10.

12. I compensi del commissario unico e dei revisori di cui al comma 11 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente.

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 20 milioni di euro per il 2022, di 30 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere, valutato in 10 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023, 30 milioni di euro per il 2024, 30 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione del Comitato a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Comitato. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al presente comma, relativo all'anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto».

---

## 36.0.2

MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 36-bis.**

*(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*, il Ministero del turismo si avvale dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle finzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di

selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8».

---

### **36.0.3**

PITTELLA, RAMPI, FERRAZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del

paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al comma 3 è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del eredito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del Ministero della cultura sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **36.0.4**

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure a sostegno dello sport)*

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 dicembre 2024, mediante la rideterminazione

delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

2. La sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, centri sportivi e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, qualunque sia la destinazione d'uso degli stessi. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da novembre 2020 a marzo 2021, ad una corrispondente riduzione del canone locativo che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

3. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta a partire dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva. Qualora i soggetti acquirenti optino per il rilascio del voucher, quest'ultimo può essere ceduto a terzi.

4. Per le finalità del presente articolo, il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", previsto all'articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 20 milioni di euro, per l'anno 2021.

5. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione delle risorse aggiuntive del Fondo di cui ai commi precedenti.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 20 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

### **36.0.5**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simili, è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta pari al 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per un massimo di 80.000 euro, dalle imprese per l'adeguamento dei locali e delle procedure finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento degli spettacoli in luoghi aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di svolgimento degli spettacoli adottate a seguito dell'emergenza da COVID-19. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

*"f) credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi deputati allo svolgimento di spettacoli e rappresentazioni artistiche."*

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verificano scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

5. L'indennità è riconosciuta dall'Inps, su domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziare.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verificano scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.».

### **36.0.6**

STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)*

1. Al fine di sostenere la ripresa dei comparti industriali della mobilità sostenibile a gas con l'obiettivo di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale promuovendo l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che a decorrere dal 1° giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

2. Il contributo di cui al comma 1 è -corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GR o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle rite-

nute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

### **36.0.7**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Istituzione di un Fondo per i lavoratori dello spettacolo)*

1. Ai lavoratori incaricati della funzione di Mandatari OGC (Organismi di Gestione Collettiva) nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto attività lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10.000.000.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata al Ministero dei beni culturali entro il 13 aprile 2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000.».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».*

### **36.0.8**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure per la sicurezza cibernetica)*

1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma ... della presente legge. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in *cybersecurity* e *business continuity*, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli arti-

coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023».

### **36.0.9**

SBROLLINI, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)*

1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del 50 per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Il contributo spetta anche ai soggetti di cui al precedente periodo che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al presente comma.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

### **36.0.10**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)*

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dai commi I e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

---

### **36.0.11**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e micro dimensioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)*

1. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.

2. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.

3. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società

conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.».

*Conseguentemente dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:*

«Allegato 3

(articolo 36-*bis*, comma 1)

#### CODICI ATECO

49094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport;

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, *stand* ed addobbi luminosi;

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;

855209 - Altra formazione culturale;

900101 - Attività nel campo della recitazione;

900109 - Altre rappresentazioni artistiche;

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie;

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche.».

### 36.0.12

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)*

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del cento per cento dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.».

### **36.0.13**

SAPONARA, ALESSANDRINI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Incentivi fiscali per l'acquisto e la promozione della conoscenza di opere d'arte contemporanea)*

1. Al fine di promuovere la conoscenza dell'arte contemporanea, per aumentarne la domanda e sostenere gli artisti fortemente penalizzati dalla crisi economica generata dalla pandemia da COVID-19, le spese sostenute nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 fino ad un massimo di 50 mila euro annui, per l'acquisto di opere d'arte visiva di artisti viventi aventi residenza fiscale in Italia, nonché per l'organizzazione di mostre delle medesime opere, sono detraibili nella misura del 50 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

---

### **36.0.14**

NENCINI, CONZATTI, CANGINI, COMINCINI, GRANATO, LANIECE, MARINO, RAMPI, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Sostegno alla cultura)*

1. Al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario alle imprese che svolgono tali attività per le spese da esse sostenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività nell'anno 2020, anche at-

traverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

2. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

3. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.».

### **36.0.15**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)*

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1° gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41.».

---

### **36.0.16**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)*

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1 gennaio al 30 aprile, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

---

**36.0.17**

PITTELLA, RAMPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo)*

1. Per le imprese operanti nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì per l'anno 2021, dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 di almeno il 50 per cento rispetto all'anno 2019.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

**36.0.18**

LAUS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri periferici delle città metropolitane caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 3, nuove zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione

del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 3. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

2. Le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, una nuova attività economica nelle nuove zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1 a tal fine vincolante:

*a)* esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 12 gennaio 2021 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

*b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

*c)* esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2023, per i soli immobili siti nelle nuove zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

*d)* esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle nuove zone franche urbane nelle aree periferiche delle città metropolitane, sulla base di parametri socioeconomici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui

al comma 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni» e dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 36-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **36.0.19**

BITI, PARRINI, MARCUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Credito d'imposta sui canoni di locazione per botteghe ed esercizi commerciali nelle città d'arte)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle città d'arte è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta fino al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2021, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. La misura di cui al comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alle attività svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

3. La quantificazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo avviene tramite decreta del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.».

*Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».*

---

### **36.0.20**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID 19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.

2. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 36.0.21

SBROLLINI, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paraolimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità di cui al comma 1. Per tale funzione è utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che è incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

---

### 36.0.22

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del diritto d'autore e dei diritti connessi)*

1. Allo scopo di soddisfare l'urgente necessità di far fronte alle gravi ricadute economiche nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi, e di garantire sia la continuità occupazionale delle attività svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali più fragili, favorendo nel contempo, attraverso un-meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, sia il mantenimento del presidio di legalità, a fronte di possibili ingerenze illecite, nella gestione e amministrazione dei diritti attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro, è destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Le risorse di cui al comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell'anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati.

3. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 36.0.23

ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, ABATE, LEZZI, MORONESE, MORRA, MININNO, ORTIS, LA MURA, LANNUTTI, CRUCIOLI, DI MICCO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure urgenti per lo spettacolo viaggiante)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle forme di spettacolo viaggiante danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività classificate dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono esonerate, dal 1°

giugno 2021 al 30 settembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2021.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

### **36.0.24**

SBROLLINI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure fiscali a favore delle attività culturali)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*-quater), è aggiunta la seguente:

"*e*-quinquies) le spese culturali, per la parte che eccede euro 50, ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini."

2. Ai fini della detrazione di cui al comma precedente, la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori termini e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 39,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede me-

dianete corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **36.0.25**

PRESUTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore turistico)*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

*b)* dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

*c)* dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "e al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **36.0.26**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Fondo per la riqualificazione dei centri storici)*

1. Al fine di riqualificare i centri storici, migliorare il decoro urbano e garantire i servizi urbani, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riqualificazione dei centri storici con

una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per la riqualificazione del centro storico di Roma Capitale è prevista la spesa nel 2021 di 5 milioni di euro.

2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 30 milioni per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **36.0.27**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Fondo per il sostegno delle attività di giardini zoologici, parchi faunistici, parchi natura e bioparchi)*

1. Al fine di dare sostegno ai giardini zoologici, parchi faunistici e bioparchi, parchi natura, quale indennizzo delle perdite economiche subite dai mancati incassi e parziale sostegno per le spese sostenute per garantire le attività di mantenimento e di benessere degli animali ivi ospitati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità e i criteri di accesso al contributo del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

---

### **36.0.28**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l'attività circense con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l'attività circense.

2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 50 milioni per l'anno 2021 e 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **36.0.29**

SBROLLINI, MARINO, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico)*

1. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

*Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni di euro».*

---

### 36.0.30

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 36-bis.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma 4-*quinquies* è introdotto il seguente comma:

"4-*sexsies*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4-*quater*, sono trasferite all'Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, degli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi.

Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell'ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative; mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza. La dotazione organica complessiva dell'Agenzia, di cui al comma 9, lettera *c*), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di pertinenza degli uffici sopra elencati. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del suddetto personale comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.";

*b)* al comma 7, le parole: "ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" sono soppresse.

*c)* al comma 10, le parole: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia" sono sostituite con le seguenti: "Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione";

*d)* al comma 12, dopo le parole: "15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale" sono inserite le seguenti: ", di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di cessione da parte delle Amministrazioni di provenienza".

e) al comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9" sono soppresse;

2) le parole: "nella misura massima di 61 unità" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima di 72 unità";

3) le parole: "equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

f) al comma 15, le parole: "2019" e "2020" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2021" e "2022".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.».

### **36.0.31**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)*

1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 22 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai

concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

*b)* le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

---

### **36.0.32**

SCHIFANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)*

1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 27 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:

*a)* a fronte del rituale pagamento « effettuato anche mediante compensazione » delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

*b)* le disposizioni di cui alla lettera *a)* si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.».

---

### **36.0.33**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Finanziamento interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio)*

1. Al fine di promuovere la rapida esecuzione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana nei quartieri sottostanti il nuovo viadotto «San Giorgio», sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova:

*a)* i fondi di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 53.466.000,00;

*b)* i fondi di cui all'articolo 4-bis, comma 9 lettera *a)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 25.000.000,00;

*c)* i fondi di cui all'articolo 4-bis, comma 9 lettera *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, pari ad euro 10.000.000,00.

2. Il Commissario Straordinario destina i fondi di cui al comma 1 attingendo dalla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.».

---

### **36.0.34**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i*-decies), aggiungere la seguente:

"*i*-undecies) le spese, per un importo non superiore a 800 euro, sostenute per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve contenere il codice fiscale dell'acquirente. Per i figli a carico la detrazione è riconosciuta ai genitori nella misura del 50 per cento ciascuno o a uno solo dei genitori nella misura del 100 per cento".

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verificano scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.».

---

### **36.0.35**

FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma)*

1. Al fine di sostenere la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2021 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2022 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 200.000 per l'anno 2021 e 150.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

### **36.0.36**

#### **SBROLLINI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure urgenti in materia di gioco pubblico)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla filiera della raccolta del gioco legale di Stato mediante apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a e b del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,1 in ragione dei periodi di sospensione delle attività, sono applicate le disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, come previsto dall'articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

2. Ai fini di cui al comma 1, i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, già prorogati nell'articolo 9 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ulteriormente prorogati di dodici mesi».

---

**36.0.37**

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo per cinema e teatri)*

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 177, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final /Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19/, e successive modifiche.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 41.».

---

**36.0.38**

DI GIROLAMO, PESCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore turistico)*

1. Al comma i dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **36.0.39**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure urgenti per la logistica e disposizioni di proroga)*

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la parola: "soli" è abrogata;

*b)* le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dopo la parola: "volto" è inserita la seguente: "anche";

*b)* al comma 2, le parole: "nonché di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021" sono sostituite con le seguenti: "1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021, con previsione di completamento delle attività entro il 2024", e le parole: "le modifiche necessarie" sono sostituite con le seguenti: "solo le modifiche necessarie derivanti dalla presente disposizione"».

---

### **36.0.40**

DAL MAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Interventi di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 9, lettera *a*), dopo le parole: "quattro unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: ", escluse quelle pertinenziali,".

2. Per gli edifici sottoposti, entro il 30 giugno 2022, agli interventi di cui all'articolo 119, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono fissate nella misura del 5 per cento».

---

### **36.0.41**

SBROLLINI, MARINO, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure a favore dello sport)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i*-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "18 anni" sono sostituite dalle seguenti: "24 anni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 34,6 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 36.0.42

SBROLLINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure urgenti in materia di gioco pubblico)*

1. In ragione della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e della temporanea difficoltà di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 31 ottobre 2021";

*b)* al secondo periodo, le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021";

*c)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

---

### 36.0.43

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Proroga del contributo alle biblioteche statali e istituti culturali per l'acquisto di libri)*

1. Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperte al pubblico e delle biblioteche, aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263

del 4 giugno 2020 recante «Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «520 milioni».*

---

### **36.0.44**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)*

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «500 milioni».*

---

**36.0.45**

MODENA, FERRO, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vaccinali. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

**36.0.46**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Fondo per Emergenze relative alle emittenti locali)*

1. Al fine di informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 ed alle campagne vacci-

nali Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2020 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

### **36.0.47**

SBROLLINI, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Estensione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sportivi all'anno 2021)*

1. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021" e le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4 le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta 2020";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

---

**36.0.48**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Bonus facciate dimore storiche)*

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 219 le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021";

*b)* dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

"220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

*a)* la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

*b)* gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008.

220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020"».

---

**36.0.49**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Misure per l'innovazione dell'editoria)*

Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **36.0.50**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

Al fine di sostenere il libro e la filiera dell'editoria libraria tramite l'acquisto di libri da parte di biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato e agli enti territoriali aperti al pubblico e delle biblioteche aperte al pubblico, degli istituti culturali destinatari dei contributi di cui legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 263 del 4 giugno 2020 recante "Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Agli acquisti effettuati in questa occasione non si applica la disposizione dall'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 febbraio 2020, n. 15».

---

### **36.0.51**

MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2020, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.».

---

### **36.0.52**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure per l'innovazione delle sale di spettacolo)*

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole: "strutture agrituristiche" aggiungere le seguenti: ", alle sale cinematografiche";

b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera *b*-bis), è aggiunta la seguente:

"*b*-ter) immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate."».

---

### **36.0.53**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure per le attività sportive)*

1. All'articolo 216 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con moda-

lità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale."».

---

### **36.0.54**

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne, ed in coerenza degli obiettivi di transizione digitale posti da *New Generation UE*, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo di sostegno all'implementazione di sistemi strutturali per sostenere la connettività digitale e la capacità organizzativa delle amministrazioni locali ad erogare servizi a cittadini ed imprese, anche al fine di rafforzare la resilienza dei sistemi territoriali a fronte delle necessità indotte dall'epidemia Covid19, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni inseriti nella classificazione di "aree interne" con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce modalità di accesso e rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

---

### **36.0.55**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Detrazione del consumo culturale individuale)*

1. Dopo la lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"e-quater) le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129, 11. Ai fini della detrazione, la spesa deve-essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente;"».

---

### **36.0.56**

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero, in calendario nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.».

---

**36.0.57**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Modifiche all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici)*

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici," sono eliminate le parole: "o di forniture";

b) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori" sono eliminate le parole: "servizi e forniture" e aggiunte le parole: "di importo pari o superiore a 150.000 euro";

c) al comma 1, al primo periodo, sono eliminate le parole: "di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni"».

---

**36.0.58**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Al decreto legislativo n. 50 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo il caso in cui i concessionari siano investitori istituzionali di cui all'articolo 183, comma 17-bis";

b) all'articolo 164, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, ove il concessionario sia un investitore istituzionale di cui all'art. 183, comma 17-bis, i rapporti contrattuali con i terzi sono disciplinati dal diritto privato e agli stessi non si applica il presente codice. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei terzi contraenti con il concessionario è affidata a quest'ultimo ed è soggetta a controllo da parte del concedente";

c) all'articolo 174, comma 1, dopo le parole: "Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30" sono aggiunte le seguenti parole: "e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 164, comma 5-*bis*"».

---

### **36.0.59**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure per la responsabilizzazione delle piattaforme online)*

1. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e sostituti d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.».

---

### **36.0.60**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, dal 1° gennaio 2021 e per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.».

---

**36.0.61**

MIRABELLI, COLLINA, ALFIERI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3-*bis*, le parole: "al comma 9, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 9, lettere c) e d)".

---

**36.0.62**

MIRABELLI, COLLINA, ALFIERI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettera a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a), b) ed e)".

---

**36.0.63**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Proroga dell'applicazione dell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici)*

1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022)".

---

## **Art. 37**

### **37.1**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 6 anni, in favore di piccole e medie imprese non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto e di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.».

---

### **37.2**

GRASSI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Al comma 2, sostituire le parole: «nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese» con le seguenti: «, con un preammortamento di 24 mesi, nel termine massimo di 6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge e di grandi imprese,».*

---

### **37.3**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Al comma 2, sostituire le parole: «termine massimo di 5 anni» con le seguenti: «termine massimo di 20 anni».*

---

### **37.4**

SERAFINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni, in favore di grandi imprese» con le seguenti: «6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente decreto e di grandi imprese».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

### **37.5**

LAUS

*Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni, in favore di grandi imprese» con le seguenti parole: «6 anni, in favore di PMI non destinatarie del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del presente decreto e di grandi imprese».*

---

### **37.6**

PITTELLA

*Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni» con le seguenti: «20 anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

---

### **37.7**

MODENA, DAMIANI

*All'articolo 37, comma 2, sostituire le parole: «5 anni» con le parole: «20 anni».*

---

**37.8**

SCIASCIA, PEROSINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «5 anni» con le seguenti: «10 anni».*

---

**37.9**

CONZATTI, MARINO

*Al comma 2 le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «10 anni».*

---

**37.10**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n.178, aggiungere il seguente comma:

"1059-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

---

**37.11**

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annui, da destinare al potenziamento ed all'implementazione delle attività ivi previste. Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

---

### **37.12**

BRUZZONE, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 1, comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate seguenti modifiche:

a) le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è commisurato all'importo versato nei periodi d'imposta 2020 e 2021 in relazione a ciascuno dei mesi fino a tale data. La diminuzione di fatturato di almeno il cinquanta per cento prevista dal precedente secondo periodo quale condizione per il riconoscimento del credito d'imposta va verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del periodo d'imposta precedente per i mesi di gennaio e febbraio 2021, va invece verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del secondo periodo d'imposta precedente per i mesi successivi"».

*Conseguentemente, agli derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.*

---

### **37.13**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo il comma 7 dell'articolo 37, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 28, comma. 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, come modificato dall'art. 1, comma 602 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate seguenti modifiche:

*a)* le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021";

*b)* sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ed è commisurato all'importo versato nei periodi d'imposta 2020 e 2021 in relazione a ciascuno dei mesi fino a tale data. La diminuzione di fatturato di almeno il cinquanta per cento prevista dal precedente secondo periodo quale condizione per il riconoscimento del credito d'imposta va verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del periodo d'imposta precedente per i mesi di gennaio e febbraio 2021, va invece verificata con riferimento ai corrispondenti mesi del secondo periodo d'imposta precedente per i mesi successivi"».

---

### **37.14**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*All'articolo 37, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

«8. All'articolo 1, comma 1059, della Legge 30 dicembre 2020 n.178, aggiungere il seguente comma:

"1059-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

---

### **37.15**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020 n.178, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2023, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

---

### 37.0.1

VACCARO, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure per la continuità delle piccole e medie imprese nel settore eventi).*

1. Al Fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelli che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento, rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per gli immobili sede di eventi organizzati dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non è dovuta la prima rata dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno 2021, qualora i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5. Fino al 31 dicembre 2021, il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel

settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti. A tal fine le parti provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile. Tale riduzione si applica, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che operano nel settore degli eventi che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019.

6. Fino al 31 dicembre 2021, è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 5, un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'Associazione bancaria italiana, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1.

8. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e ridefinizione delle scadenze dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b) concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c) offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi durante l'anno di pandemia superiore al cinquanta per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

9. Alle operazioni di cui al comma 8, si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al cento per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

10. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 9 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

*Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».*

## **37.0.2**

VONO, MARINO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

### **«Art. 37-bis.**

*(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)*

1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1.

L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo.

Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande è riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

### 37.0.3

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)*

1. Agli esercizi commerciali con un fatturato annuale superiore ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

2. il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "In caso di locazione o affitto d'azienda, il conduttore o affittuario può cedere il credito d'imposta al locatore o affittante, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone".

5. All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, al comma 3, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "3-bis. In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, nel caso in cui il credito d'imposta di cui all'articolo 28 sia ceduto al locatore o affittante ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo, il locatore o affittante può utilizzare la quota di credito non utilizzata nell'anno anche negli anni successivi.".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche».

---

#### **37.0.4**

RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero e dei centri commerciali)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.

4. La medesima previsione del precedente comma 3 è prevista anche per le unità immobiliari presenti all'interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle condizioni e con le modalità previste dal suddetto comma.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati complessivamente in 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di minori entrate, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziato nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

---

### **37.0.5**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738

a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.»

---

### **37.0.6**

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero e dei centri commerciali)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 650 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 500 milioni, ai sensi dell'articolo 41 e, quanto a 150 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

### 37.0.7

PITTELLA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Sostegno ai lavoratori autonomi, ai giovani professionisti e agli studi professionali)*

1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.

2. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effet-

to di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

3. All'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età".

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **37.0.8**

BRUZZONE, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Agevolazioni per l'IMU relativa a fabbricati del settore alberghiero)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020, il beneficio dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevista dall'articolo 9, comma 1, in relazione agli immobili in cui è esercitata l'attività alberghiera, come individuati all'allegato 1, è riconosciuto anche per gli immobili concessi in locazione, oppure oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, mediante un credito d'imposta in misura pari all'IMU versata nel 2020 per detti immobili, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2020 o il 2021 almeno pari alla predetta imposta. Il credito d'imposta è riconosciuto anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari per gli immobili da questi concessi in locazione ai soggetti che esercitano l'attività alberghiera come individuati all'allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il credito di cui al comma 1 del presente articolo può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla stipula dell'accordo di riduzione del canone. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili di cui al comma 1, a condizione che le parti pattuiscano, entro il 31 dicembre 2021, una riduzione del canone dovuto per il 2021 almeno pari alla predetta imposta.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

### **37.0.9**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulle attività di autotrasporto, nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso";

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il calendario prevede, in ogni caso, l'esclusione dal divieto per i giorni festivi in cui i flussi di traffico di veicoli leggeri sono ridotti e la commistione con i veicoli sottoposti al divieto non determina pericoli per la sicurezza della circolazione".

2. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "tra detti giorni sono compresi" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale,

connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulle attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso".

3. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "16,50 m", sono sostituite dalle seguenti: "18 m".

4. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi".»

---

### **37.0.10**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

"Art. 81-bis. - *(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)*. - 1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono sta-

biliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture."»

---

### **37.0.11**

VONO, MARINO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni a sostegno del settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande)*

1. Al fine di sostenere la ripresa economica alle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 20 per cento nel 2020 rispetto all'ammontare del fatturato registrato nel 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'ammontare dei crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti, dedotti dalla eccedenza delle perdite su crediti rispetto alla media dell'ultimo triennio.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41.».

---

### 37.0.12

GASPARRI

*Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Operatività delle misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 lettera *a*) le parole: "superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "superiore a due milioni di euro, ovvero cinque milioni di euro";

2) al comma 1 lettera *b*) dopo le parole: "nei mesi di marzo e aprile 2020" aggiungere le seguenti: "nonché nei mesi da novembre 2020 a marzo 2021";

3) al comma 1 lettera *c*) le parole: "31 dicembre 2020, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2021, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 31 dicembre 2022";

4) al comma 5 dopo le parole: "posseduta fino al 31 dicembre 2023" aggiungere le seguenti: "ovvero fino al 31 dicembre 2024 per gli investimenti effettuati nel 2021 e fino al 31 dicembre 2025 per gli investimenti effettuati nel 2022";

5) al comma 8 sostituire le parole: "nel primo semestre del 2021" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal primo semestre del 2021";

6) al comma 8 le parole: "ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2021 ovvero del 1° gennaio 2022 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nell'esercizio 2022";

7) al comma 10 sostituire le parole: "di 2 miliardi di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022";

8) al comma 12 le parole: "finalizzato a sottoscrivere entro il 30 giugno 2021, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021," sono sostituite dalle seguenti: "finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022, entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1,5 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021 e 2022";

9) al comma 18 le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2022";

10) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente: "Per le operazioni da effettuare nel 2021 e 2022 il Fondo di cui al comma 19 è integrato di 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 3 miliardi di euro per l'anno 2022. Sono conseguentemente ricalcolati gli importi dovuti al Gestore per le procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, di cui al medesimo comma 19, per gli anni successivi al 2020 e fino all'esaurimento delle stesse".

2. Le modificazioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a un miliardo di euro per l'anno 2021 e 3 miliardi di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi importi, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, - rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

### **37.0.13**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Misure a sostegno delle imprese dell'autotrasporto)*

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da

piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

#### **37.0.14**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure a sostegno delle imprese dell'autotrasporto)*

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242,

comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

---

### **37.0.15**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto)*

1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 1,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto».

---

### **37.0.16**

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure a sostegno del trasporto aereo)*

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente articolo è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea».

---

### **37.0.17**

FARAONE, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure di sostegno del settore aeroportuale)*

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la Tassa Addizionale Comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili, introdotta dall'art 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche ed integrazioni, non si applica nei confronti degli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'intera annualità 2019 un traffico passeggeri in partenza inferiore ad 1 milione di unità, e sino al limite massimo di applicabilità di n. 1 milione di passeggeri in partenza dallo scalo aeroportuale.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **37.0.18**

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Interventi a sostegno delle esigenze finanziarie degli operatori del settore alberghiero e termale)*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 199, interviene concedendo garanzie a copertura dell'80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento ovvero di prima perdita sull'importo complessivo di un portafoglio di finanziamenti, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, poste in essere anche da società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Special Purpose Vehicle - SPV), ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante i finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari od una pluralità degli stessi (i cosiddetti Basket Bond), di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nel settore alberghiero e termale. Per tali operazioni la garanzia può essere richiesta anche da società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Special Purpose Vehicle - SPV). Sono estese alla concessione di tali garanzie anche le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. A tal fine, è destinato un importo non superiore ad euro 100 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le imprese di cui all'articolo 56, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, operanti nel settore turistico, le misure previste dal comma 2 del medesimo articolo 56 sono estese fino al 31 dicembre 2023. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 56, comma 6 dello stesso decreto legge è concessa a valere sulle risorse della medesima sezione e fino al termine delle misure

previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo».

---

### **37.0.19**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

---

### 37.0.20

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

*(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono aggiunte le seguenti parole: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

### 37.0.21

ROSSOMANDO, FERRARI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### «Art. 37-bis.

*(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

---

### **37.0.22**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo".

2. All'articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

---

### **37.0.23**

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure urgenti in materia di contratti pubblici a sostegno delle imprese)*

1. Al fine di sostenere le imprese italiane e di stimolare la ripresa economica del Paese in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more di una riforma complessiva delle disposizioni in materia di contratti pubblici, conformemente agli Orientamenti della Commissione europea sul-

l'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/101, la disapplicazione disposta dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogata fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto nelle disposizioni medesime.

2. Dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e forniture anche per importi superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del predetto codice e conseguenti determinazioni in merito alle procedure ivi comprese, fatto salvo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e l'assicurazione della effettiva possibilità di partecipazione agli affidamenti delle microimprese. Conseguentemente, le stazioni appaltanti applicano l'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE».

### **37.0.24**

SANTILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni per il pagamento diretto del fornitore in caso di inadempimento)*

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 13 dell'articolo 105 è sostituito dal seguente:

"13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del creditore".

2) all'articolo articolo 194, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi nei confronti dei loro fornitori. Ove risulti l'inadempienza del contraente

generale o del relativo affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti dovuti al contraente generale e procede al pagamento diretto all'affidatario o ai relativi fornitori, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.

*9-bis.* Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inviata all'appaltatore o, in caso di affidamento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di lavori, le imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appaltante. Le medesime imprese allegano alla richiesta l'attestazione redatta da un revisore contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, dei crediti di cui si richiede il pagamento. La stazione appaltante, entro trenta giorni dalla richiesta, verifica l'effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e, in caso positivo, provvede al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi inclusi quelli relativi all'esecuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le presenti disposizioni non si applicano alle gare aggiudicate dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Province, comprese le Province autonome, e dalle Regioni.».

---

### **37.0.25**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 600 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 di-*

*cembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato, per il 2021, dall'articolo 41.*

---

### **37.0.26**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tuttora in esercizio, i quali sono stati realizzati e messi in esercizio in base a titoli autorizzativi validi ed i quali erano già iscritti in posizione utile nei rispettivi registri, anche se successivamente decaduti in base ad un provvedimento del GSE, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 25% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

---

### **37.0.27**

VONO, MARINO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di versamento IRAP)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) Al comma 2 le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009.».

---

### **37.0.28**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

---

**37.0.29**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

---

**37.0.30**

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

---

**37.0.31**

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994; come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

---

**37.0.32**

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

---

### **37.0.33**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, sono sospese le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»

---

### **37.0.34**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Moratoria dei debiti bancari)*

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

---

**37.0.35**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Moratoria dei debiti bancari)*

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

**37.0.36**

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Maratona dei debiti bancari)*

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020; n. 27, la proroga della moratoria di cui al comma 1 opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.»

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.*

---

**37.0.37**

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Estensione dei beneficiati della moratoria dei debiti bancari)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.»

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 41.*

---

**37.0.38**

MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo)*

1. Al comma 185, dell'articolo 1, della legge n. 78/2020, dopo le parole Sardegna e Sicilia sono aggiunte le seguenti nonché Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui all'articolo 244, comma 1, della Legge n. 77/2020.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente misura, pari a 60 milioni di euro, si fa fronte mediante le risorse di cui all'articolo 42.»

---

**37.0.39**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Accesso al c.d. Fondo Gasparrini)*

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022".

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole ", ai professionisti," inserire "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,".»

---

**37.0.40**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini)*

1. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, le parole: "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge", sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022";

*b)* alla lettera *a)*, dopo le parole: ", ai liberi professionisti," sono inserite le seguenti: "inclusi tutti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,".»

---

### 37.0.41

FENU, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Modifiche all'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)*

1. All'articolo 9 del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 182-*bis*, della legge fallimentare, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni. Qualora dopo l'omologazione di un concordato preventivo si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurarne l'esecuzione, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione, e depositando presso la cancelleria del tribunale competente il piano modificato, una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata e la relazione attestativa. L'attestazione riferisce anche in ordine alla funzionalità del piano modificato alla miglior soddisfazione dei creditori. Il tribunale fissa la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, da tenersi entro 45 giorni dal deposito del piano modificato, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori. Il commissario giudiziale deposita la sua relazione entro quindici giorni dalla data iniziale fissata per l'espressione del voto e la comunica ai creditori. Il concordato è approvato se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; si considera favorevole il voto di chi non abbia espresso il proprio dissenso entro il termine fissato dal tribunale".».

---

**37.0.42**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Sostegno agli studi professionali)*

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'art 1 comma 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

---

### **37.0.43**

BARBONI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure per i concessionari di servizi pubblici)*

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

*b)* dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

---

### **37.0.44**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure per i concessionari di servizi pubblici)*

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

*b)* dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

---

### **37.0.45**

PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure per i concessionari di servizi pubblici)*

1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le procedure previste dal presente codice";

*b)* dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nella quota di cui al precedente periodo non rientrano le attività svolte dal concessionario con mezzi propri o personale proprio."».

---

### **37.0.46**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37.**

*(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)*

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative sulle imprese a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 nelle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti

pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si applicano le seguenti disposizioni temporanee:

a) le stazioni appaltanti impongono all'operatore economico di sostituire i soggetti della cui capacità l'operatore economico ha inteso o intende avvalersi, qualora dalle verifiche compiute emerga che questi non soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi obbligatori di esclusione, È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di ordine generale che impongono l'esclusione, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, le stazioni appaltanti possono proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario o mandante nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. È fatta salva per le restanti procedure l'applicazione dell'art. 48, commi 17, 18, 19 e 19-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016».

---

### **37.0.47**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Misure volte ad accelerare la conclusione delle procedure d'appalto)*

1. Al Codice degli appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48 comma 19-ter dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La disposizione si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.";

b) all'articolo 89 comma 3 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La disposizione di cui al paragrafo che precede si applica anche alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del presente Codice nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte"».

---

### **37.0.48**

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento"».

---

### **37.0.49**

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento".».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto è ridotto di euro 10 milioni.*

---

**37.0.50**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Innalzamento credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)*

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 40 per cento".

---

**37.0.51**

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)*

1. All'articolo 1, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "dei seguenti requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno uno dei parametri di seguito definiti";

*b)* alla lettera *a)*, le parole: "euro trecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro settecentomila";

*c)* alla lettera *b)*, le parole: "euro duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquecentomila";

*d)* alla lettera *c)*, le parole: "anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un milione di euro"».

---

### **37.0.52**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Potenziamento dell'operatività del Fondo di Venture Capital)*

1. All'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "di soci" sono aggiunte le seguenti: ", di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da start-up italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *k*) e *k-ter*), del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49 per cento del capitale sociale della start-up richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 a favore delle start-up italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A."».

---

### **37.0.53**

SERAFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Redditi non percepiti da contratti di locazione di immobili ad uso commerciale)*

1. All'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. In caso di sfratto e di risoluzione del contratto di locazione, i canoni di locazione commerciale non percepiti non concorrono a formare il reddito imponibile con effetto dalla data in cui è sorta la morosità del conduttore."».

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.*

---

**37.0.54**

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, VANIN, MONTEVECCHI, ROMANO,  
TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Sviluppo delle imprese artigiane)*

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane nel nostro paese, duramente colpite dalla crisi economica e produttiva conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

---

**37.0.55**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di provvedimenti relativi ai consorzi di garanzia fidi)*

1. All'articolo 3, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il comma 11-*quater* è sostituito dal seguente: "I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022."».

---

**37.0.56**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di esercizio prevalente dell'attività di garanzia dei consorzi di garanzia fidi)*

1. All'articolo 112, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. I confidi iscritti nell'albo o nell'elenco possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia. L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

---

**37.0.57**

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore a 50 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

---

**37.0.58**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore a 50 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio».

---

**37.0.59**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Determinazione della tariffa omnicomprensiva)*

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed al Regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla tabella 3 citata anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale».

---

**37.0.60**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Estensione dei beneficiari della moratoria dei debiti bancari)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni».

---

**37.0.61**

COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Soggetti beneficiari della moratoria dei debiti bancari)*

1. Al comma 4 dell'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "le Imprese", inserire le seguenti ", nonché le persone fisiche esercenti arti e professioni,"«.

---

**37.0.62**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al paga-

mento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti."».

---

### **37.0.63**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi", sono inserite le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e dopo le parole: "detti oneri", sono sostituite dalle seguenti: "dei costi"».

---

### **37.0.64**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine"».

---

**37.0.65**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Interpretazione autentica delle norme che regolano i contratti di somministrazione lavoro)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e di cui agli articoli 27 e 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpretano nel senso che in caso di contratti di somministrazione di lavoro irregolari o nulli, e ferme restando le sanzioni ivi previste, i costi sostenuti dall'utilizzatore della prestazione sono comunque deducibili ai fini della determinazione del reddito qualora siano rispettati i requisiti di inerenza e competenza di cui all'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.«

---

**37.0.66**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Semplificazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sostituire le parole: "fino ad 1 MW elettrico" con le seguenti: "fino a 3 MW elettrico".».

---

**37.0.67**

PITTELLA

*Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. Al fine di consentire alle società concessionarie di effettuare gli investimenti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo

1, comma 9-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2023"».

---

### **37.0.68**

MODENA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure in materia di locazione finanziaria)*

1. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: ", anche in locazione finanziaria,"».

---

### **37.0.69**

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Proroga dei servizi di cabotaggio per le navi da crociera)*

All'articolo 48 comma 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".»

---

**37.0.70**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Modifiche all'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28)*

1. All'articolo 42 del decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi,"».

---

**37.0.71**

Marco PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Modifiche all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)*

1. Al comma 1 dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, premettere il seguente:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni."»

---

**37.0.72**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Modifiche all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 555, aggiungere il seguente:

"555-bis. Quanto previsto dal precedente comma non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale".».

---

**37.0.73**

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Termine centennale dei finanziamenti garantiti).*

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *d*), del decreto 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "anche per durate superiori a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata di massimo venti anni".»

---

**37.0.74**

D'ALFONSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

1. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo

le parole: "rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni" sono aggiunte le seguenti: "incluso l'avviamento"».

---

## **Art. 38**

### **38.1**

CONZATTI, MARINO

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «175 milioni»;*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni ai sensi dell'articolo 42, quanto a 25 milioni ai sensi dell'articolo 41»;

c) *al comma 3, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni»;*

d) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 100 milioni ai sensi dell'articolo 42, quanto a 25 milioni ai sensi dell'articolo 41».

*Conseguentemente all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».*

---

### **38.2**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'art. 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

«1-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-bis.».

---

### 38.3

CANGINI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle, fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro per i beni e le attività, culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.».

---

### 38.4

LANZI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di incentivare la partecipazione agli eventi fieristici sul territorio nazionale, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, nella misura massima di 500 euro, per le spese di trasporto, vitto e alloggio dei visitatori professionali stranieri che partecipino alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli-articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **38.5**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*All'articolo 38, comma 3 dopo la parola: «congressi» sono aggiunte le seguenti: «per i soggetti erogatori di servizi di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi».*

---

### **38.6**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*All'articolo 38, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».*

---

### **38.7**

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».*

---

### **38.8**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è destinato anche al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».*

bili delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

---

### **38.9**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il fondo è destinato altresì al rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili delle imprese italiane, sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, *workshop* ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia od in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.».

---

### **38.10**

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3 sono riconosciuti contributi anche agli enti fieristici che gestiscano spazi fieristici utilizzati per la realizzazione, in accordo con le autorità sanitarie territoriali, di centri di livello provinciale per la somministrazione del vaccino.».

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Alle misure di sostegno di cui al presente articolo possono accedere anche le aziende speciali istituite dalle camere di commercio che organizzino eventi congressuali o fieristici.».

---

### **38.11**

CONZATTI, MARINO

*Sopprimere il comma 5.*

---

### 38.12

FERRARI, PITTELLA

*All'articolo 38, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il comma 5.*
- b) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'epidemia da COVID-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-ter. All'articolo 78 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c, dopo la parola: "attività" sono aggiunte le seguenti: "di gestione dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e attività di";

b) al comma 3, lettera c, dopo la parola "comma 1," sono aggiunte le seguenti: "lettera c) e";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "107,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 52,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

6-quater. Agli oneri conseguenti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 6-ter, pari a 22 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, e quanto a 43 milioni per gli anni 2021 e 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 42».

---

### 38.13

PARRINI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6, i seguenti:*

«6-bis. Ai fini delle misure di ristoro erogate a valere sul fondo di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, l'epidemia da COVID-19, per gli enti e società gestori di quartieri fieristici che ospitano almeno una manifestazione internazionale, è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-ter. All'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "attività" sono aggiunte le seguenti: "di gestione dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e attività di";

b) al comma 3, lettera c), dopo la parola: "comma 1," sono aggiunte le seguenti: "lettera c) e";

c) al comma 5, primo periodo, le parole: "85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "107,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 52,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

6-quater Agli oneri conseguenti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 6-ter, pari a 22 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, e quanto a 43 milioni per gli anni 2021 e 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

---

## **38.14**

MARINO

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'incompatibilità di cui al periodo precedente non sussiste qualora il soggetto richiedente abbia beneficiato delle misure di sostegno di cui al comma 1 esclusivamente nell'anno 2020».*

---

### 38.15

CASTALDI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 4, comma i, del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", nonché i parchi divertimento"».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di imprese turistiche».*

---

### 38.16

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari.».

*Conseguentemente, al comma 6, del medesimo articolo, aggiungere, in fine le seguenti parole: agli oneri di cui al comma 5-bis, pari 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.*

---

**38.17**

RAMPI, VERDUCCI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli operatori del settore delle fiere e dei congressi a causa della cancellazione, dell'annullamento o del rinvio di un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è destinata una quota pari a 15 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G38.1**

TOSATO, ROMEO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, premesso che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti;

il settore fieristico italiano rappresenta un comparto fondamentale per l'economia italiana con un fatturato che, nel 2019, prima dell'emergenza Covid-19, si è attestato a circa 1,1 miliardi di euro di fatturato complessivo,

di cui 800 milioni imputabili ai quartieri fieristici che ospitano il 96 per cento delle manifestazioni internazionali e ne organizzano più del 50 per cento;

il mercato delle fiere italiano è infatti caratterizzato dalla presenza di alcuni grandi attori che rappresentano da soli una fetta predominante di mercato: gli enti fiera maggiori, Fiera Milano (Milano), *Italian Exhibition Group* (Rimini-Vicenza), Veronafiere (Verona) e Bolognafiere (Bologna). Questi, nel corso del 2020, hanno subito una perdita di bilancio di circa 170 milioni e non hanno ricevuto un effettivo sostegno, al contrario di altri Paesi europei;

i contributi a fondo perduto attualmente previsti dal decreto legge 104/2020, come novellato dal decreto legge 137/2020, si inseriscono nel quadro del *Temporary Framework* europeo, che prevede, in regime *de minimis*, un tetto massimo di contributi che possono essere ricevuti dalle singole imprese (800.000 euro per gli aiuti diretti ovvero 3.000.000 euro quali contributi per il ristoro dei costi fissi);

il vincolo, per il calcolo del quale contribuiscono anche altre misure emergenziali quali ad esempio l'esenzione IMU, impedisce di fatto il ricevimento di ristori da parte dei maggiori operatori del settore fieristico. La criticità potrebbe essere superata togliendo la misura del *Temporary Framework* e ricorrendo alle possibilità offerte dall'articolo 107 del TFUE, che riconosce agli Stati membri la facoltà di erogare aiuti di Stato in deroga dalla normativa sul mercato interno in caso di eventi eccezionali e calamità naturali;

la Commissione europea ha recentemente riconosciuto, con la Decisione C(2021)477 final, come legittima la richiesta della Germania di erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico che prevede un primo intervento di 642 milioni di euro nell'ambito di un piano progressivo di ristori, ricorrendo all'articolo 107 del TFUE; tale decisione fa seguito ad analoga Decisione nei confronti delle fiere danesi;

la Commissione Europea sottolinea nel *Temporary Framework* la possibilità per le fiere che organizzano eventi di utilizzare l'eccezione alle regole fissate dalla normativa vigente in tema di aiuti di Stato per i danni subiti e direttamente causati dall'epidemia;

impegna il Governo:

ad intervenire con le opportune misure, previa notifica in sede europea nel rispetto dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per erogare aiuti a fondo perduto senza massimali agli operatori nazionali del settore fieristico riconoscendo l'epidemia da Covid-19 quale calamità naturale ed evento eccezionale per gli enti fieristici, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del TFUE.

---

## EMENDAMENTI

### 38.0.1

PITTELLA, FERRARI, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensozioni:

*a)* delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

*b)* degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento ecce-

zionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».*

---

### **38.0.2**

TOSATO, MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbra-

io 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

*a)* delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

*b)* degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo, per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 41.».

---

### **38.0.3**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

*a)* delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

*b)* degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziare ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

4. Con del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i con-

tenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

5. Ai fini del presente articolo per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma I che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge.».

---

#### **38.0.4**

PAGANO, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19)*

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni,» con le seguenti: 385 milioni.*

---

### **38.0.5**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall'emergenza COVID-19)*

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 165 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.».

*Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «385 milioni».*

---

### 38.0.6

#### FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)*

1. All'articolo 79 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Alle società di gestione aeroportuale che, durante il periodo emergenziale, hanno garantito i servizi minimi essenziali ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 112 del 12 marzo 2020 e dei successivi decreti ad esso connessi, sono riconosciute misure a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività di servizio pubblico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione."

2. All'articolo 198, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) dopo le parole: "capacità superiore a 19 posti" sono aggiunte le parole: ", dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano sugli scali nazionali e dalle società di gestione degli aeroporti italiani";

b) le parole: "dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato" sono sostituite dalle parole: "dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali stipulati".

3. All'articolo 198, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "130 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro".

4. All'articolo 202, comma 1, lettera e) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) le parole: "al comma 2 è istituito" sono sostituite dalle parole: "ai commi 2 e 2-bis sono istituiti";

b) le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "500 milioni di euro" e le parole: "3.000 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "2.480 milioni di euro".

### **38.0.7**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, DAL MAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Prolungamento contratti RC AUTO)*

1. La durata dei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di trenta giorni ulteriori rispetto alla data di scadenza prevista.».

---

### **38.0.8**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)*

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "ed al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".

*Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».*

---

### **38.0.9**

MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)*

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di attuazione," sono aggiunte le seguenti: "e della legge 11 agosto 2003, n. 218";

b) dopo le parole: "autobus scoperti" sono aggiunte le seguenti: "e coperti";

c) dopo le parole: "ATECO 49.31.00" sono aggiunte le seguenti: "ed al codice ATECO 49.39.09 ed esclusivamente al settore turismo".».

*Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «450 milioni».*

### **38.0.10**

MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno per gli operatori di bus turistici)*

1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di sostenere le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti le attività di bus turistici.».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».*

---

### **38.0.11**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

### **38.0.12**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

### **38.0.13**

MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

### **38.0.14**

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di 150 milioni per l'anno 2021. "».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

### **38.0.15**

PERGREFFI, MARTI, ARRIGONI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, IWOBI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici", e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

### **38.0.16**

MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. Al comma 1, dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" fino a: "codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti le attività di bus turistici" e le parole: "di 100 milioni per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di 150 milioni per l'anno 2021"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

### **38.0.17**

CONZATTI, FARAONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)*

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **38.0.18**

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)*

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «515 milioni».*

---

### **38.0.19**

MALLEGNI, GALLONE, DAMIANI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)*

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «515 milioni».*

---

### **38.0.50 (già 39.0.40)**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante)*

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "4-bis) imprese esercenti servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale e internazionale"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «515 milioni».*

---

### **38.0.20**

ARRIGONI, PERGREFFI, MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, IWObI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure per il trasporto turistico con autobus)*

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale".

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

---

### **38.0.21**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure per il settore turistico)*

1. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2021"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**38.0.22**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI,  
SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno al settore turistico ricettivo)*

1. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, secondo periodo, la parola: "esclusivamente" è eliminata, e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti beneficiari del credito di imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari";

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il credito di imposta è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea";

*c)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. In occasione della presentazione delle istanze per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le spese sostenute nell'anno 2019."».

---

**38.0.23**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 1, comma 650 della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole: "di finanziamento" sono inserite le seguenti: ", di ammortamento".

---

**38.0.24**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

---

**38.0.25**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato per il 2021 dall'articolo 41.*

---

**38.0.26**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI,  
MASINI, DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recan-  
te il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mer-  
cato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre  
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008"122"CE, rela-  
tiva ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per  
le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio")*

1. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 mag-  
gio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari," e prima  
delle parole: "di infrastrutture" inserire le seguenti parole: "servizi di trasporto  
con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico,"».

---

**38.0.27**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Modifica al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recan-  
te il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mer-  
cato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre  
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008"122"CE, rela-  
tiva ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per  
le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio")*

1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 1 al decreto legislativo 23  
maggio 2011, n. 79, dopo le parole: ", tra cui gli stabilimenti balneari, ", sono  
inserite le seguenti: "servizi di trasporto con autobus non soggetti ad obblighi  
di servizio pubblico,"».

---

**38.0.28**

MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Misure per garantire il prosieguo della commercializzazione e distribuzione dei DPI presso gli esercizi autorizzati).*

1. Al fine di limitare i contagi ed agevolare la reperibilità delle dotazioni necessarie a contenere la diffusione dei virus, i rivenditori di generi di monopolio sono autorizzati alla vendita delle mascherine di qualunque tipologia, dei guanti monouso, degli occhiali protettivi, delle visiere, dei facciali di protezione, dei camici e grembiuli monouso e degli altri dispositivi di protezione individuale idonei a contrastare l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

---

**38.0.29**

CONZATTI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Modifiche al credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono sostituite dalle seguenti: "operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria";

*b)* il collima 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto le-

gislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, all'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC);

c) al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

---

### **38.0.30**

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive locali)*

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stata di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

3. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

---

### 38.0.31

RUSSO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

(Secondary Ticketing)

1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "circo contemporaneo", sono inserite le seguenti: "le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari"».

---

### 38.0.32

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

(Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione)

1. All'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "di soci" sono aggiunte le seguenti: ", di azioni, quote o strumenti finanziari emessi da *start-up* italiane ovvero di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, italiani o esteri, aventi le caratteristiche di cui all'articolo i, comma i, lettere *k*) e *k-ter*), del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in misura comunque non superiore al 49% del capitale sociale della *start-up* richiedente o del patrimonio dell'organismo di investimento. Gli interventi del fondo di cui al comma i a favore delle *start-up* italiane possono essere effettuati anche senza l'intervento della Simest S.p.A.".

2. All'articolo 15, comma i, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

"*a*) gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

*b)* le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera;"».

---

### **38.0.33**

FERRARA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno alle esportazioni)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

*"a)* gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere, che ottengono finanziamenti in Italia o all'estero da banche nazionali o estere, da operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, o da sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

*b)* le banche, nazionali o estere, gli operatori finanziari italiani o esteri che rispettano adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, e i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari che concedono finanziamenti agli operatori nazionali e alle loro controllate e collegate estere, o alla controparte estera;"».

---

### **38.0.34**

PITTELLA, FERRARA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1061 è sostituito dal seguente: "1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Le stesse imprese costruttrici o importatrici hanno la facoltà di successiva cessione del credito di imposta maturato ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché a società controllanti, controllate e soggette al medesimo controllo.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative dell'articolo 1, comma 1061 della legge 30 dicembre 2018, n. 145".».

---

### **38.0.35**

PITTELLA, FERRARA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla Tabella A, parte I numero 4) e parte III, numero 7), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono da intendersi ricompresi negli animali vivi destinati all'alimentazione umana gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria.».

---

**38.0.36**

MARGIOTTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Misure a sostegno della rete nazionale degli interporti)*

1. Gli interporti sono infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e costituiscono, nel loro insieme, una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti. La rete degli interporti persegue interessi pubblici di rilievo generale.

2. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrando tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. I soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato, nel caso di utilizzo di contributi pubblici agiscono altresì nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Al fine di sostenere i soggetti gestori degli interporti durante la crisi economica dovuta dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e contestualmente sostenere lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) attraverso il completamento della rete nazionale degli interporti, nonché incentivare la transizione verso l'economia sostenibile, in deroga all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 4 agosto 1990 n. 240, è autorizzato un ulteriore contributo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la realizzazione, senza l'obbligo di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori, dei progetti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20 novembre 2020, n. 519 volti a rafforzare la sostenibilità ambientale-energetica, l'intermodalità e lo sviluppo della retroportualità.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite nel rispetto dei criteri già individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 20 novembre 2020, n. 519. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili apporta ai rapporti convenzionali già stipulati ai sensi del citato decreto le modifiche derivanti della presente disposizione attraverso un atto aggiuntivo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

**38.0.37**

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Misure urgenti per la semplificazione ed il funzionamento degli Incentivi per l'efficienza energetica e del Sisma bonus)*

1. Gli interventi ammessi al Sisma bonus di cui all'articolo 16 del decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n.90, fruiscono di un autonomo limite di spesa nel caso siano effettuati congiuntamente ad altri interventi agevolati».

---

**38.0.38**

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Misure urgenti per la semplificazione il funzionamento degli Incentivi per l'efficienza energetica e del Sismabonus)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'Art. 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni).

b) Sostituire il comma 13-ter con il seguente:

"13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi e possono avere ad oggetto anche solo la conformità rispetto allo stato legittimo della sagoma, come risultante dalle domande di condono o di sanatoria pendenti e presentate prima del 31 dicembre 2019. Per gli immobili iniziati prima

del 1° settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l'asseverazione attesta che l'opera risulti iniziata entro tale data"».

---

### **38.0.39**

FERRARI, PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Estensione della cessione del credito al Bonus mobili)*

1. All'articolo 121 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente: *f-bis*) acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto Legge 4 aprile 2013, n. 63».

---

### **38.0.40**

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Fondo a sostegno del settore portuale)*

1. In ragione degli effetti sull'intero settore portuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza

diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione portuale.

2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si tiene conto dei minori ricavi percepiti dai gestori portuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga.

3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 nei limiti della disponibilità del fondo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, m190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

5. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

---

#### **38.0.41**

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, tenendo conto della riduzione dei ricavi delle imprese nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente e del livello di mantenimento in servizio degli addetti.

3. La corresponsione del contributo di cui al comma 2 spetta se, a fronte di una riduzione dei ricavi superiore al 30%, non è corrisposta una ana-

loga riduzione del costo del lavoro. L'ammontare del contributo è determinato in modo tale da allineare tale riduzione».

*Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».*

---

### **38.0.42**

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l'esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale».

*Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».*

---

### 38.0.43

MIRABELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, riconoscono ai prestatori di servizi a carattere continuativo o periodico, interrotti o sospesi a causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un equo indennizzo, in misura pari al 15 per cento del corrispettivo di appalto che sarebbe maturato nel periodo di interruzione o sospensione, rapportato alla media del corrispettivo maturato nel trimestre precedente».

*Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «300 milioni».*

---

### 38.0.44

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

*i.* una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30% nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente,

*ii.* una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

---

### **38.0.45**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Misure di sostegno al settore della ristorazione collettiva)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dalla sospensione e dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei servizi di ristorazione collettiva.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 che spetta in presenza delle due seguenti condizioni:

*i.* una riduzione del fatturato dell'impresa superiore al 30% nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente,

*ii.* una corrispondente riduzione percentuale del costo del lavoro inferiore alla riduzione percentuale dei ricavi.

In tal caso il contributo è calcolato applicando la differenza percentuale tra le due riduzioni all'importo del costo del lavoro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

---

**38.0.46**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo se tali rifiuti sono conferiti al servizio pubblico di raccolta.»;

b) al comma 10:

1) dopo le parole: «dalla corresponsione» inserire le seguenti: «della TARI e, laddove sono vigenti altri sistemi di tariffazione, dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta ferma, in ogni caso, l'intassabilità delle aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali o, comunque, delle aree che per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali»;

2) sopprimere le seguenti parole: «...le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».

---

**38.0.47**

GIACOBBE, ALFIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Incremento risorse per elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)*

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni".

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «547 milioni».*

---

**38.0.48**

GARAVINI, MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)*

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni".

*Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «547 milioni».*

---

**38.0.49**

MERLO, CARIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli italiani all'estero)*

1. All'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: "9 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12 milioni".

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «547 milioni».*

---

## Art. 39

### 39.1

#### MANGIALAVORI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per sostenere il settore della pesca, a decorrere dall'anno 2021 la quota delle aliquote di competenza regionale derivanti dalle attività estrattive in mare e destinate al settore della pesca è versata dalle regioni direttamente alle marinerie aventi diritto. A tali fine all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo".».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e accelerazione del pagamento della quota delle royalties da attività estrattive in mare alle marinerie aventi diritto».*

### 39.2

#### DAMIANI

*All'articolo 39, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività (di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 4 del 2012), di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale pregiata risorsa sul territorio nazionale, si dispone che parte delle risorse del Fondo di cui al preceden-

te comma, per un valore complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, siano destinate all'imprenditore ittico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare, singolarmente o in forma associata, delle start up produttive di sviluppo della filiera del tonno rosso, di cui in premessa.

*1-ter.* Tra le attività di filiera, come necessario presupposto delle successive attività, rientrano l'ingrasso e il finissaggio del tonno rosso, da valutare pertanto un eventuale incremento delle concessioni demaniali marittime, rispetto a quelle attuali, da destinare a tale finalità.

*1-quater.* Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero per le politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola *start up* produttiva.».

---

### 39.3

PITTELLA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività di cui all'articolo 2, comma *2-bis*, del decreto legislativo n. 4 del 2012, di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale pregiata risorsa sul territorio nazionale, si dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 1, per un valore complessivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, siano destinate all'imprenditore ittico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare delle start up produttive di sviluppo della filiera del tonno rosso, di cui in premessa.

*1-ter.* Tra le attività di filiera, come necessario presupposto delle successive attività all'ingrasso e al finissaggio del tonno rosso, da valutare pertanto un eventuale incremento delle concessioni demaniali marittime, rispetto a quelle attuali, che saranno previste con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 675 e seguenti, della legge 30 dicembre n. 145 del 2018.

*1-quater.* Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero per le politiche agricole e forestali, sentito il Ministero dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola *start up* produttiva».

---

### 39.4

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.". Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al precedente comma 1.».

---

### 39.5

TRENTACOSTE, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro per il medesimo anno.". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure a sostegno del comparto agricolo, zootecnico, della pesca e dell'acquacoltura».

---

### 39.6

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori per i quali il limite è elevato a 50 tonnellate anno, e delle panetterie, pasticcerie ed affini, di cui alla lettera f) delle attività elencate nella parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006";

b) al comma 142, il secondo periodo è soppresso.».

---

### 39.7

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

---

### 39.8

CALIGIURI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

---

### **39.9**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, primo periodo, dopo le parole: "a qualsiasi titolo", inserire le seguenti: "ad esclusione degli agricoltori e degli allevatori"».

---

### **39.10**

CALIGIURI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate";

b) al comma 140, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

c) al comma 142, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000" e le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000"».

---

### **39.11**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate"».

---

### **39.12**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, primo periodo, le parole: "le 5 tonnellate", sono sostituite con le seguenti: "25 tonnellate".».

---

### **39.13**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

---

### **39.14**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "sette giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".».

---

### **39.15**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000".».

---

**39.16**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000".».

---

**39.17**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 5.000 a euro 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 ad euro 5.000".».

---

**39.18**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "da euro 1.000 ad euro 5.000", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 ad euro 1.000".».

---

**39.19**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la frase: "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppressa.».

---

### 39.20

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al comma 142 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la frase: "Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni." è soppressa».

---

### 39.21

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole e associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

1-ter. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

1-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

1-quinquies. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

---

### 39.22

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da COVID-19, le sanzioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021.».

---

### 39.23

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«2. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

3. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del covid-19.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

### 39.24

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di far fronte alla crisi di mercato conseguente all'anomalo andamento climatico ed agli effetti della diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

1-*ter*. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

1-*quater*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

1-*quinquies*. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

---

### 39.25

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltrech  dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi.».

---

### 39.26

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltretutto dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi.».

---

### 39.27

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis"».

---

### 39.28

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis".».

---

### **39.29**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*All'articolo 39, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis".».

---

### **39.30**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni

sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-*bis*».».

---

### **39.31**

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo della legge 208/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 98: dopo la parola: "imprese", sono inserite le seguenti: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

*b)* al comma 99: dopo le parole "attrezzature varie", sono inserite le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

---

### **39.32**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, apportare le seguenti modifiche:

*a)* al comma 98, dopo la parola: "imprese", inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

*b)* al comma 99, dopo le parole: "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

---

### 39.33

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo della legge n. 208 del 2015 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 98:

dopo la parola: «imprese», inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

Al comma 99:

dopo le parole: "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

---

### 39.34

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'alti, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-bis.».

---

### 39.35

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-bis.».

---

### **39.36**

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero. Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-bis.».

---

### **39.37**

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-bis.».

---

### 39.38

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 501 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata. Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

1-*ter*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1-*bis*.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G39.1

MOLLAME

Il Senato,

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»

Premesso che

la filiera agroalimentare ha subito anch'essa, con sfumature varie, un momento importante di crisi economica, nonostante lo sforzo incessante in ricerca, innovazione, investimenti, nell'adeguamento alle mutate condizioni di produzione per continuare ad assicurare l'approvvigionamento di cibo e vino buono, sano e sicuro anche durante le fasi più dure dell'epidemia e nella messa a punto di prodotti e soluzioni meglio rispondenti alla società in cui viviamo e alle crescenti esigenze dei consumatori del «food Made in Italy», che ormai è un brand globalmente riconosciuto, grazie anche alle numerose DOP e IGP, sinonimo di qualità ed esclusività. A titolo di esempio i vini di maggior pregio e con più certificazioni hanno subito una flessione importante nelle vendite.

Considerato che

per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette che designano prodotti originari dell'Unione e più specificatamente *Made in Italy*, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; e che questi costi annuali sono rimasti invariati anche durante questa fase di crisi economica che perdura anche prima dell'insorgere dell'epidemia Covid-19.

Invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una contribuzione, seppur parziale, per quest'anno, ai costi della verifica del rispetto del disciplinare, così come già previsto dal Regolamento Europeo 1151/12, all'articolo 37, comma 1, secondo paragrafo. Così da prevedere un aiuto concreto ed immediato a tutte quelle imprese del comparto agroalimentare che si adoperano per l'innovazione e la qualità del *Made in Italy*.

---

### **G39.2**

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il prezzo del gasolio, dono il crollo avvenuto durante l'anno 2020, è da mesi in continua crescita, comportando conseguenze anche per il carburante agricolo;

che la domanda di greggio ha fatto aumentare considerevolmente la fissazione del prezzo medio del gasolio, passato da 1,248 euro/litro del 9 novembre 2020 a 1,445 euro/litro del 22 marzo 2021 e, per quanto riguarda il carburante agricolo agevolato, da 0,33 euro/litro a 0,48 euro/litro;

la situazione è delicata per tutto il comparto agroalimentare a partire dal settore agromeccanico, impegnato oggi nelle lavorazioni in campo e, fra pochi mesi, con la raccolta di frutta e ortaggi ed il loro trasferimento su gomma;

occorre anticipare le certe ripercussioni negative sul settore agricolo con interventi ulteriori che incidano sensibilmente sulle accise all'acquisto del carburante agricolo agevolato.

impegna il Governo:

a voler adottare i provvedimenti normativi idonei ad esentare il prezzo del gasolio agricolo dal pagamento delle accise.

---

### **G39.3**

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFÀ, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che,

il processo di ammodernamento tecnologico del parco mezzi ad uso agricolo è più lento più lento rispetto alla media dei Paesi dell'Unione europea, e questo anche per una minore stabilità reddituale ed occupazionale nel settore;

secondo stime recenti, in Italia l'età media del parco macchine supera ben oltre i vent'anni, risultando pertanto tra i più vecchi d'Europa, traducendosi nella difficoltà da parte degli operatori del settore di poter disporre di macchine ed attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative più recenti in materia ambientale e di salute e sicurezza;

è necessario dunque avviare in Italia un celere processo di rinnovamento del parco macchine esistente la cui implementazione risulta dunque fondamentale per una significativa riduzione degli impatti delle lavorazioni agricole sull'ambiente, per tutelare maggiormente la salute dei lavoratori e la loro sicurezza sul lavoro, per accrescere l'efficienza e la produttività delle operazioni svolte, garantendo quindi un miglioramento, in chiave sostenibile e competitiva delle imprese interessate.

impegna il Governo:

a valutare di adottare le opportune iniziative per favorire un celere processo di ammodernamento del parco macchine esistente per uso agricolo, con alimentazione a biometano, attraverso il riconoscimento di appositi incentivi per la rottamazione dei mezzi più obsoleti ed maggiormente inquinanti.

---

## G39.4

### MOLLAME

#### Il Senato

In sede di esame dell'atto 2144 recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,

premessi che:

la filiera agroalimentare ha subito anch'essa, con sfumature varie, un momento importante di crisi economica, nonostante lo sforzo incessante in ricerca, innovazione, investimenti, nell'adeguamento alle mutate condizioni di produzione per continuare ad assicurare l'approvvigionamento di cibo buono, sano e sicuro anche durante le fasi più dure dell'epidemia e nella messa a punto di prodotti e soluzioni meglio rispondenti alla società in cui viviamo e alle crescenti esigenze dei consumatori del «*food Made in Italy*», che ormai è un brand globalmente riconosciuto, grazie anche alle numerose DOP e IGP, sinonimo di qualità ed esclusività.

Considerato che:

per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette che designano prodotti originari dell'Unione e più specificatamente *Made in Italy*, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da una o più autorità competenti o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti; e che questi costi annuali sono rimasti invariati anche durante questa fase di crisi economica che perdura anche prima dell'insorgere dell'epidemia Covid-19.

Per quanto riguarda in particolare la filiera suinicola, questa è al centro di particolari condizioni congiunturali economiche che «in aggiunta all'emergenza da Covid19» hanno reso particolarmente critica la salvaguardia della produzione del tipico suino italiano pesante (connotato da maggior peso ed età e dunque maggiori costi di produzione e macellazione), condizioni quali le dispute commerciali tra USA e UE e tra USA e Cina che hanno visto nella carne suina e nei prodotti a base di carne suina uno dei principali obiettivi, con ripercussioni non solo sugli scambi, ma anche sulle filiere di approv-

vigionamento delle materie prima o ancora l'epidemia della PSA in Cina ed in Europa,

malattia esclusivamente veterinaria che ha decimato i capi-suini ed ha causato carenze di materie prime e difficoltà nell'assicurare le forniture di carni suine per l'alimentazione umana,

impegna il Governo:

a valutare una contribuzione, seppur parziale, per quest'anno, ai costi della verifica del rispetto del disciplinare, così come già previsto dal Regolamento Europeo 1151/12, all'articolo 37, comma 1, secondo paragrafo. Così da prevedere un aiuto concreto ed immediato a tutte quelle imprese del comparto agroalimentare che si adoperano per l'innovazione e la qualità del *Made in Italy*, avendo particolare riguardo alla misura della contribuzione destinata alle 43 produzioni DOP e IGP di prodotti a base di carne della salumeria nazionale, destinando a questo comparto un aiuto significativamente superiore in ragione della particolare ed unica condizione congiunturale che affligge il settore da ormai due anni unitamente all'emergenza da Covid-19.

---

### **G39.5**

DE PETRIS, PERILLI, ERRANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il 20 maggio 2020 la Commissione europea, nel documento COM/2020/381 contenente la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa alla strategia «Dal produttore al consumatore» (nota anche come «*From farm to fork*»), ha specificato come «la pandemia di Covid-19 ha sottolineato l'importanza di un sistema alimentare solido e resiliente che funzioni in qualsiasi circostanza e sia in grado di assicurare ai cittadini un approvvigionamento sufficiente di alimenti a prezzi accessibili. Ci ha inoltre reso estremamente consapevoli delle interrelazioni tra la nostra salute, gli ecosistemi, le catene di approvvigionamento, i modelli di consumo e i limiti del pianeta»;

il 19 ottobre 2020, inoltre il Consiglio «Agricoltura e pesca» ha approvato le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sulla strategia «Dal produttore al consumatore» e ha riconosciuto che la suddetta «strategia è al

centro del *Green Deal* e affronta in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami tra alimentazione, società sane e un pianeta sano»;

nelle Conclusioni del Consiglio sulla strategia «Dal produttore al consumatore», nell'ambito dell'Azione necessaria per una transizione verso sistemi alimentari sostenibili, si evidenzia che è «necessario attribuire particolare importanza alla salute degli animali, alla biosicurezza e al benessere degli animali» e il Consiglio invita la Commissione a «valutare l'impatto di un quadro regolamentare dell'UE contenente criteri per un regime di etichettatura sul benessere degli animali che contribuisca ad accrescere tale benessere, ad aumentare la trasparenza del mercato, a migliorare la scelta dei consumatori e a rendere più equa la compensazione per il bestiame che beneficio di livelli più elevati di benessere degli animali»;

considerato che:

sul versante dell'attività agricola, il benessere animale è inserito tra i criteri obbligatori che devono essere rispettati per poter beneficiare dei contributi derivanti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC);

l'articolo 224-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito il «Sistema di qualità nazionale benessere animale» al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente;

con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, saranno definiti la disciplina produttiva inerente ai requisiti di salute e benessere animale, le altre misure e procedure con cui identificare i prodotti conformi alla certificazione;

l'adesione al «Sistema di qualità nazionale del benessere animale» è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano a rispettare lo specifico disciplinare che sarà appositamente predisposto dai Ministeri competenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo interministeriale di confronto sul processo di redazione e implementazione del Sistema di qualità nazionale benessere animale, nell'ambito della sostenibilità della produzione alimentare e della promozione di modelli aziendali alternativi che garantiscano una maggior tutela degli animali e la libertà di scelta del consumatore.

---

## EMENDAMENTI

### 39.0.1

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

*(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole: "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.».

---

## 39.0.2

### CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole: "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

### 39.0.3

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure di sostegno delle imprese agricole)*

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), comma 6, lettere *a*) e *c*), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2021".

2. La proroga di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a 60 mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.

3. Per l'anno 2021, sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 98, dopo la parola: "imprese", sono inserite le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";

*b*) al comma 99, dopo le parole: "attrezzature varie", sono inserite le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

#### **39.0.4**

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in favore delle imprese agricole)*

1. All'art. 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"4-*sexies*.1. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1. Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito."».

---

#### **39.0.5**

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in favore delle imprese agricole)*

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera c), le parole: "72 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "180 mesi";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo il punto, è inserito il seguente periodo: "Il soggetto beneficiario delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

---

### 39.0.6

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in favore delle imprese agricole)*

1. Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

---

### 39.0.7

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Istituzione del Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali)*

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale di nuova generazione alimentati a biometano, a beneficio de-

gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola con alti livelli di emissioni inquinanti.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

---

### **39.0.8**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 39. - (*Revisione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*) - 1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "il sostegno delle filiere agricole" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le aziende del comparto agrituristico," e le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "310 milioni di euro". Ai relativi oneri, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge."».

---

### **39.0.9**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 39. - (*Revisione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*) - 1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.178, dopo le parole: "il sostegno delle

filiera agricole" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le aziende del comparto agrituristico," e le parole: "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "310 milioni di euro". Ai relativi oneri, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 150 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

### **39.0.10**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Sostegno ai settori agricoli in crisi)*

1. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di prevedere interventi specifici a favore del settore bieticolo-saccarifero.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

3. Al fine di sostenere la ripresa del settore agrituristico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia da "COVID-19", sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche riconducibili alle attività di ristorazione e alloggio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

5. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia «COVID-19» in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, so-

no riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di Conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: "550 milioni" con le seguenti: "490 milioni".*

### **39.0.11**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività di impresa agricola)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola: "naturali" sono aggiunte le seguenti: ", epidemiologici, fitopatie o epizozie" e dopo le parole "ufficio delle imposte" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis) Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2, per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 e nel 2021 abbiano subito, a causa degli eventi ivi previsti, una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il sessanta per cento rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applicano anche ai fini della valutazione della persistenza della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi all'articolo 2135 del codice civile.

4. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 39.0.12

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per lo sviluppo e il sostegno delle innovazioni in agricoltura)*

1. Al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2021.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono consentite le attività di irrorazione aerea di agrofarmaci esclusivamente mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), di massa operativa al decollo minore di 25 chilogrammi e che effettuano operazioni entro la distanza di visibilità (*Visual Line of Sight*).

3. All'articolo 1, comma 520, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo le parole: "agricoltura di precisione" sono inserite le seguenti: ", anche attraverso l'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura".

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci di cui al comma 2.».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: "550 milioni" con le seguenti: "549,8 milioni".*

### **39.0.13**

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Sostegno alle imprese del settore agrituristico)*

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore agrituristico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche riconducibili alle attività di ristorazione e alloggio.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi di concerto con il Ministro del turismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge».

### **39.0.14**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)*

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati

lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### **39.0.15**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Compensazione IVA zootecnia)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, il comma 39 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'annualità 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 70 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge».

---

### **39.0.16**

TRENTACOSTE, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore zootecnico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, 11. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### **39.0.17**

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore zootecnico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in

misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

---

### **39.0.18**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore zootecnico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma i, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

---

### **39.0.19**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore zootecnico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro".».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

### **39.0.20**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFÀ, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore zootecnico)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

---

### **39.0.21**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore zootecnico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: "39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro."

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 2, nel limite ivi previsto, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 41».

---

### **39.0.22**

CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore zootecnico)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 39 è aggiunto il seguente:

"39-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione di animali vivi delle specie bovina e suina sono stabilite per l'anno 2021 in

misura non superiore al 10 per cento, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, nel limite ivi previsto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui articolo 41».

---

### **39.0.23**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)*

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole «e materie derivanti» è aggiunta la seguente: «prevalentemente» e dopo la parola «realizzatrici» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 c.c.».

*Conseguentemente, all'articolo 41 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 39-bis a decorrere dall'anno 2022, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

---

### **39.0.24**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)*

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopole parole: "e materie derivanti" è aggiunta la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 c.c."».

---

### **39.0.25**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 504, dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile";

*b)* il comma 505 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### **39.0.26**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)*

1. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «mutui a tasso zero» sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### **39.0.27**

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Riduzione dell'accisa per carburante ad uso agricolo)*

1. Alla Tabella A, n. 5, T.U. 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire la percentuale: "22 per cento" in corrispondenza di: "gasolio" con la parola: "esente".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

### **39.0.28**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)*

1. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

### **39.0.29**

DE PETRIS, ERRANI, TARICCO, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Interventi a favore della imprenditoria agricola femminile)*

1. Ai comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti: "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: "505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

---

### **39.0.30**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Incremento del Fondo filiere minori)*

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro". Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

---

### **39.0.31**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Incremento del Fondo filiere minori)*

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro". Ai relativi oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

---

### **39.0.32**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Incremento del Fondo filiere minori)*

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni di euro".».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».*

### **39.0.33**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Sostegno produttori fiori recisi)*

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19" in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto- legge.».

---

### **39.0.34**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Sostegno produttori fiori recisi)*

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore florovivaistico particolarmente penalizzato dalla diffusione dell'epidemia "COVID-19" in seguito alle restrizioni introdotte nelle attività di organizzazione di eventi e cerimonie, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle aziende operanti nel medesimo settore e che hanno subito perdite economiche nel comparto dei fiori e fronde freschi recisi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

---

### **39.0.35**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell'Ho.re.ca.)*

1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1 gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

### **39.0.36**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di birra)*

1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi: "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso: "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso: "Ceneri" è sostituito con il seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.".

2. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "20 ettolitri" sono sostituite dalle parole: "40 ettolitri".

4. Al punto n. 82 della Tabella A - Parte III - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "birra" sono inserite le seguenti: ", anche artigianale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come modificata dall'articolo 35 legge 28 luglio 2016 n. 154."

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo la parola: "birra" sono inserite le seguenti: ", esclusa quella artigianale,".

6. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, in misura pari a 0,23 euro al litro di birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 giugno 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 138 del 14 giugno 2019.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **39.0.37**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-*bis*.**

*(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)*

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui al successivo articolo 41.».

---

**39.0.38**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)*

1. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

---

**39.0.39**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni a sostegno dei microbirrifici)*

1. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "10.000 ettolitri" sono sostituite con le seguenti: "50.000 ettolitri".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

---

### 39.0.41

CALIGIURI, BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

---

**39.0.42**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

---

### 39.0.43

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)*

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e*), del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti: "escluse quelle di pesca e di acquacoltura"».

---

### 39.0.44

CALIGIURI, BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

*(Semplificazione in materia di certificazione antimafia, di controllo preventivo di legittimità su atti e di spesa)*

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

---

### 39.0.45

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

*(Semplificazione in materia di certificazione antimafia, di controllo preventivo di legittimità su atti e di spesa)*

1. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, nel periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le associazioni temporanee di scopo costituite in misura per-

centuale maggioritaria da soggetti pubblici sono esonerate dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel periodo ivi indicato sono altresì dimezzati i termini in materia di controllo della Corte dei conti previsti dall'art. 3, comma 22, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. In deroga all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, per il medesimo periodo di cui al precedente comma 1, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.».

---

### **39.0.46**

FERRAZZI, MIRABELLI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. Tali macchinari, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

2. I distributori di cui al comma 2 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficino di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «547,5 milioni».*

### **39.0.47**

TARICCO, BITI, PITTELLA, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure a sostegno degli operatori ittici professionali)*

1. All'articolo 1, comma 708, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "apposita dichiarazione" è inserito il seguente periodo: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare."

2. Al fine di favorire lo sviluppo della filiera produttiva del tonno rosso in Italia, e in particolare le attività di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tale risorsa sul territorio nazionale, quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, per un valore di 20 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, specificatamente già autorizzato alla pesca del tonno rosso e detentore di relativa quota, che intenda avviare, singolarmente o in forma associata, start-up per lo sviluppo della filiera del tonno rosso. Tra le attività di filiera, quale necessario presupposto delle successive attività, rientrano l'ingrasso e il finissaggio del tonno rosso.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, emana un decreto attuativo con indicazione delle modalità e dei requisiti per accedere a tale incentivo, nella misura di 2 milioni di euro per singola start up produttiva.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**39.0.48**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo agrumicolo)*

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: «di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

---

**39.0.49**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo agrumicolo)*

1. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre, n. 205, le parole: "e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

---

**39.0.50**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Valorizzazione degli scarti agricoli in ottica di economia circolare)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'obbligo di alimentazione con matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici non si applica agli effluenti zootecnici.».

---

**39.0.51**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas)*

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e materie derivanti" è aggiunta la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della connessione di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

---

### **39.0.52**

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFÀ, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. Al comma 9, dopo la lettera d), è inserita la seguente: "*d-bis*) dalle aziende agricole."».

*Conseguentemente al comma 16 sono infine aggiunte le seguenti parole:* «Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9, lettera *d-bis*), del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2031, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

---

### **39.0.53**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, SAVIANE, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)*

1. Il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato.

2. Il comma 5 dell'articolo 219, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"5. Tutti gli imballaggi prodotti a partire dalla data di entrata in vigore del presente comma, ad eccezione degli imballaggi terziari di cui all'art. 218 c. 1 lett. *d*) del presente decreto, devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della transizione ecologica in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio

degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

I produttori e gli utilizzatori si adeguano agli obblighi del presente comma entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore e sino a tale data non si applicano le sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 261 del presente decreto."».

### **39.0.54**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Fondo per l'industria dolciaria)*

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività dell'industria dolciaria dei prodotti da ricorrenze e quella delle produzioni di ingredienti semilavorati per gelaterie e pasticcerie, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese appartenenti alla categoria della trasformazione alimentare connotate da forte stagionalità per l'acquisto di materie prime 100 per cento italiane, valorizzando la materia prima di territorio.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41 sostituire*

*le parole: «è incrementato di 550 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 500 milioni di euro».*

---

### **39.0.55**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Potenziamento della cambiale agraria e pesca)*

1. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

---

### **39.0.56**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche in materia di accesso delle imprese agricole al Conto termico)*

1. Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera *b*), dopo le parole: "Amministrazione competente" sono aggiunte le seguenti: "o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile"».

---

**39.0.57**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Rafforzamento del sistema allevatorio italiano)*

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese e di rafforzare il settore zootecnico, anche attraverso la piena efficacia dell'attività di programmazione svolta dagli enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del codice civile, nell'ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3. Le predette fusioni devono concludersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ed il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.».

**39.0.58**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)*

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

*a)* il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

*b)* lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

---

### **39.0.59**

#### **CALIGIURI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato delle clementine, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle imprese agricole singole ed associate che producono agrumi, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il contributo è concesso ai sensi del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Agrumi di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

**39.0.60**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Riduzione al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo)*

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, al numero 9), le parole: ", escluso quello destinato alla semina" sono soppresse;

b) alla parte II-*bis* aggiungere la seguente voce: "1-*sexies*) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo";

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: "orzo destinato alla semina" sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: "orzo," è soppressa.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

---

**39.0.61**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.

1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis"».

---

### **39.0.62**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per il sostegno dell'esercizio dell'attività d'impresa agricola)*

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base fondiaria delle aziende agricole e di migliorare la capacità reddituale degli imprenditori agricoli, all'articolo 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: «vendita forzata» sono eliminate».

---

### **39.0.63**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore vitivinicolo)*

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, dall'entrata in vigore del presente articolo e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per le cessioni di vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati effettuate dalle imprese agricole nei confronti delle imprese del canale Ho.Re.Ca. l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. La presente disposizione si applica alle predette imprese agricole indipendentemente dal regime di determinazione dell'IVA. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

2. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

---

### **39.0.64**

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da Covid-19, le sanzioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021».

---

### **39.0.65**

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Agevolazioni per le imprese vitivinicole)*

1. Al fine di agevolare i produttori che non sono in grado di utilizzare le autorizzazioni all'impianto o al reimpianto di viti di uve da vino a causa della crisi del settore connessa con la emergenza epidemiologica da Covid-19, le sanzioni previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 69, comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 non si applicano per le autorizzazioni non utilizzate e con scadenza del periodo di validità nel 2021».

---

**39.0.66**

MARTI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, SAVIANE, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato)*

1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante "Esclusioni dall'ambito di applicazione" è aggiunto quanto segue:

"*g*) il materiale vegetale spiaggiato costituito da piante acquatiche, alghe, legname e ogni altro materiale organico di natura vegetale, trasportato sulle coste del mare, dei fiumi e dei laghi dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti"».

---

**39.0.67**

MOLLAME

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Utilizzo dei droni in agricoltura)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni."

2. Dopo l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 è aggiunto il seguente: "*1-bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 dicembre 2021, adotta i necessari provvedimenti attuativi per l'utilizzo dei droni in agricoltura".».

**39.0.68**

MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizione in tema di supporto al comparto dei terminal crociere)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'art. 6 lettera c) della legge n. 84 del 1994, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 666 e comma 667 della citata legge n. 178 del 2020, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «510 milioni».*

---

**39.0.69**

MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia portuale)*

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in

relazione all'anno 2021; la riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019;

*b)* dispongono, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi inclusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ex articolo 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1 lettera *a)* del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al decreto Ministeriale attuativo dell'art. 199 comma 8 del decreto-legge n. 34 del 2020».

---

### **39.0.70**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Protocollo condiviso di regolamentazione per lo svolgimento di feste e cerimonie)*

1. Al fine di consentire il riavvio delle attività delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, con apposita intesa tra il Ministero della salute e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da approvare entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione di un protocollo condiviso uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche necessarie ad assicurare l'organizzazione e lo svolgimento in sicurezza di feste e cerimonie di natura privata».

---

**39.0.71**

PAGANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:

"Art. 1677-bis. - (*Contratto di Logistica*) - Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone".».

---

**39.0.72**

RIPAMONTI, BERGESIO, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)*

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da: "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.*

---

**39.0.73**

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)*

1. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da "con qualunque finalità" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non può essere inferiore a euro 500"».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

**39.0.74**

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)*

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "con qualunque finalità" e ", comunque, "sono soppresse;

*b)* è aggiunto, infine, il seguente periodo: " Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500"».

---

### **39.0.75**

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittima)*

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: " con qualunque finalità" e ", comunque," sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500".».

### **39.0.76**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. Per l'anno 2021, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% per cento degli investimenti effettuati in stampati pubblicitari e commerciali e cartotecnici di cui al comma 2, alle imprese attive nei settori del turismo, degli eventi culturali e della congressistica e nella fornitura di servizi ad essi collegati.

2. Le tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e cartotecnici le cui spese connesse sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 sono contrassegnate dai seguenti codici Prodcom Ateco 2007:

a) 17231230: buste (incluse le bustine)

b) 17231250: biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta;

c) 18121230: cataloghi commerciali; stampati;

d) 18121250: materiale pubblicitario stampato (esclusi i cataloghi commerciali);

e) 18121449: cartoline postali stampate, illustrate o meno;

f) 18141030: rilegatura e finitura di brochure, riviste, cataloghi, campioni, volantini pubblicitari e articoli simili (piegatura, assemblaggio, cucitura, incollaggio, taglio, applicazione della copertina).

3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15,2 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l'anno 2021.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione dei beneficiari del credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto».

---

**39.0.77**

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni per il controllo delle case famiglia)*

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per l'anno 2021, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 2.000.000 in favore delle procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni per esercitare le proprie funzioni di controllo sulle case famiglia e sulle condizioni dei minori in stato di affidamento familiare.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

**39.0.78**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, SAVIANE, PAZZAGLINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti -  
Obbligo dinamicità e interoperabilità con Osservaprezzi)*

1. Al fine di disporre una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, al termine dell'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione od concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al Gomma 105".

2. Al fine di disporre l'interoperabilità tra l'anagrafe nazionale carburanti e il sistema di rilevazione dei prezzi praticati degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione dopo il comma 101, dell'articolo 1, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, inserire il seguente: "101-*bis*: Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono i criteri e individuano gli strumenti utili all'interoperabilità tra l'anagrafe di cui al comma 100 e il sistema di rilevazione dei prezzi praticati degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99"».

---

### **39.0.79**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-*bis*.**

*(Riapertura dei termini per la conversione delle lire in euro)*

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale 5 novembre 2015, n. 216 le banconote e le monete in lire possono essere convertiti in euro per un periodo di 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 45, comma 2, lettera *b*), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce adeguata informazione sulle disposizioni del presente articolo.».

---

### **39.0.80**

DE BONIS

*1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a)* al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle proprie attività il CAA e le società di cui esso si avvale possono operare attraverso dipendenti o collaboratori iscritti in ordini e collegi purché abbiano comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola e adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa";

*b)* al comma 6, dopo la parola: "dipendente" sono aggiunte le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi"».

---

### **39.0.81**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, SAVIANE, BRUZZONE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, MONTANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure in materia di radio-protezione)*

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "e non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "e non oltre il 31 dicembre 2021".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti i seguenti commi:

*5-bis.* Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica".

*5-ter.* Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è inserito il seguente articolo: "Art. 26-bis (*Disposizioni Transitorie*) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

2, Fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già approvati e i titoli abilitativi già rilasciati, le disposizioni di cui all'articolo 26 sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione su richiesta del proponente da presentare nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

3. Alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione o le cui domande di autorizzazione siano state presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230".».

---

**39.0.82**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi dalla perdita di pubblicità locale, escluse da altri simili benefici economici- non superiori a 40 mila euro, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi autoprodotti connessi alla situazione pandemica da COVID-19 che verranno trasmessi e registrati nel corso del secondo semestre 2021 ai sensi dell'articolo 20, comma 5, legge 223 del 6 agosto 1990. Il 25 per cento del contributo è erogato in parti uguali tra le emittenti che hanno ricevuto un beneficio simile non superiore a 40 mila euro. Il 75 per cento è suddiviso in parti uguali tra le emittenti escluse da altro beneficio simile».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».*

---

**ORDINE DEL GIORNO**

**Art. 40**

**G40.1**

PAZZAGLINI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, SAVIANE, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAL, BORGHESI, SIRI, MORONESE, COMINCINI, GALLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di soste-

gno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premessi che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un importante strumento del Governo a sostegno del

paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;

considerato che:

il provvedimento prevede come criterio per il riconoscimento al «diritto di sostegno», una riduzione di fatturato del 30 per cento del 2020 rispetto al 2019 quale anno di riferimento;

per alcune attività del cratere sismico, delineato dopo i terremoti del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, il suddetto criterio rischia di essere non adeguato in quanto solo alcune di esse avevano ripreso la loro attività nel corso del 2019, restando comunque molto lontane dal ritornare ad un livello di fatturato fisiologico;

le soluzioni previste per la ripresa delle attività delle zone terremotate, come da ordinanza n. 9 del Commissario Speciale alla Ricostruzione «Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e da ordinanza n. 418 del 29/11/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, erano entrambe a carattere «emergenziale», e non idonee a chi aveva necessità strutturali perché allocato in uno dei comuni distrutti dal sisma, comportando quindi inevitabilmente un ritardo alla ripresa delle attività;

le soluzioni volte al soddisfacimento della esigenza abitativa erano S.A.E. (Soluzioni Abitative di Emergenza) e C.A.S. (Contributo di Autonoma Sistemazione), e che nei comuni più danneggiati non è stato comunque possibile per i cittadini rimanere in loco dato che spesso l'intero patrimonio immobiliare è stato inizialmente dichiarato inagibile; conseguentemente alcuni cittadini hanno optato per la soluzione di autonoma sistemazione lasciando pertanto inevitabilmente quei comuni, riducendo ulteriormente e in maniera sostanziale il numero degli utenti per quelle attività che nel frattempo sono riuscite ad aprire;

che per gli stessi comuni il numero degli utenti era già notevolmente inferiore rispetto all'ante terremoto vista l'impossibilità di beneficiare di turismo stanziale, spesso fondamentale per determinate attività,

impegna il Governo:

a consentire di esonerare le attività nei comuni colpiti dal sisma del centro Italia nel 2016 e 2017 dal criterio della riduzione di fatturato, o in alternativa, a consentire, in luogo alla riduzione di fatturato 2020 relativamente all'anno 2019, qualora le condizioni rendano questo requisito inadeguato,

la riduzione di fatturato relativamente all'anno 2015, ovvero ultimo periodo «regolare» prima del sisma.

---

## EMENDAMENTI

### 40.0.1

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. A seguito degli eventi alluvionali dei giorni 2 e 3 ottobre 2020 considerati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 viene riconosciuto alla Regione Piemonte un contributo di 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 100 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

---

### 40.0.2

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS)*

1. In considerazione degli effetti derivanti-dalla prosecuzione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dell'impatto determinato sulle persone con disabilità assistite dall'INPS, anche al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite, al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente "venticinque".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

*Conseguentemente, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS è integrato con i rappresentanti dell'Ente associativo di cui alla legge 23 aprile 1965 n. 458.*

---

### **40.0.3**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Norma di accelerazione spesa pubblica interventi PNRR)*

1. Al fine di consentire un rapido avvio degli interventi di rilevanza nazionale relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché garantire l'esecuzione degli stessi entro la scadenza del Piano, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante le modalità previste all'articolo 2 e 3 e 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico».

---

#### **40.0.4**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)*

1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo" sono inserite le seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".».

---

#### **40.0.5**

LONARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Modifiche alla denominazione del territorio nazionale in zone)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-*septies* è aggiunto il seguente:

"16-*octies*. In deroga ai precedenti commi, con ordinanza del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, se dai risultati del monitoraggio non risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose per una o più province che manifestano un livello di rischio epidemiologico inferiore rispetto a quello rilevato nell'ambito del territorio regionale considerato, non si applicano, conseguentemente, in relazione a specifiche province del territorio regionale, le misure restrittive più rilevanti per il contrasto e il contenimento alla diffusione del COVID-19"».

---

#### **40.0.6**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. Ai fini dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

---

#### **40.0.7**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Potenziamento risorse per assistenza Isee)*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno 2021, sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro per le attività e finalità legate nell'assistenza delle DSU ai fini ISEE, effettuate in convenzione tra INPS e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) ai sensi dell'articolo 11, comma i, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

#### **40.0.8**

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Modifica della composizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)*

1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:

*a)* sostituire le parole: "la Commissione è formata da undici componenti" con le parole: "la Commissione è formata da dodici componenti";

*b)* dopo le parole: "Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie," aggiungere le parole: "uno designato dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale,"».

---

#### **40.0.9**

SALVINI, BRUZZONE, RIPAMONTI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Assegnazione risorse residue Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera)*

1. Le risorse residue di cui all'articolo 1, comma 6, e di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, sono assegnate direttamente al Comune di Genova per la realizzazione delle necessarie opere di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree sottostanti il viadotto Genova San Giorgio.».

---

#### **40.0.10**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Ulteriori disposizioni urgenti)*

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone relativamente alle navi da crociera, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del comparto dei terminal portuali crocieristici, è incrementato il fondo già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, commi 666 e 667 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una dotazione ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

---

#### **40.0.11**

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Ulteriori disposizioni urgenti)*

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, quinto periodo, le parole: "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti: "A meno di quanto determinato nel successivo comma 6-bis,";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. Per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, attinenti agli immobili in proprietà o gestione degli Istituti autonomi case popolari (IACP), o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, può eccedere il limite del quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo di cui al precedente comma 6, almeno nella misura in cui, verificata preliminarmente l'adeguata allocazione dei rischi in capo all'operatore economico, lo stesso contributo pubblico garantisca all'operatore un'equilibrata remunerazione del capitale investito."».

#### **40.0.12**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-*bis*.**

*(Ulteriori disposizioni urgenti)*

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) dispongono la riduzione dell'importo dei canoni delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano ad oggetto l'esercizio di operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione di cui alla presente lettera è riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 dicembre 2021, in favore dei concessionari e delle imprese per operazioni portuali che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 novembre 2021, una diminuzione del volume di traffico rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

b) dispongono, compatibilmente con la normativa comunitaria, e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dagli eventi imprevedibili, ivi in-

clusa l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché dalla necessità di eseguire lavori aggiuntivi necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, nel computo dell'equilibrio economico-finanziario delle concessioni originarie, previa eventuale notifica ai sensi dell'articolo. 107 TFUE.

2. La riduzione di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, viene riconosciuta dalle Autorità di Sistema portuali, a valere sulle disponibilità correnti e sugli avanzi di amministrazione di ciascuna, nei limiti della relativa disponibilità, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale attuativo dell'articolo 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio».

---

#### **40.0.13**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Interventi in materia di green mobility)*

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco," inserire le seguenti: "i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,".».

---

#### **40.0.14**

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)*

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,

il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* del codice civile inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 del codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

---

#### **40.0.15**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo  
b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)*

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

---

**40.0.16**

MARINO, CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)*

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

---

**40.0.17**

FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)*

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, si riduca al di sotto del 30 per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

2. Qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi

previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

3. Gli amministratori e i sindaci delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza ovvero dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento di cui al comma 1.».

---

#### **40.0.18**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)*

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

---

#### **40.0.19**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)*

Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

---

#### **40.0.20**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

*(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)*

In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

---

**40.0.21**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)*

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

---

**40.0.22**

FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Differimento termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)*

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2014.».

---

**40.0.23**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI,  
SIRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Differimento termine per l'esclusio-  
ne dei soci delle cooperative di consumo)*

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

---

**40.0.24**

FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni per il rafforzamento pa-  
trimoniale delle società cooperative)*

1. All'articolo 26, comma 19-bis, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative possono eseguire l'aumento di capitale di cui al precedente comma lettera c), tramite ripartizione dei ristorni ai sensi dell'articolo 2545-sexies, comma 3, del codice civile."».

---

**40.0.25**

FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. All'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, 11. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4-ter è sostituito dai seguenti:

"4-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### 40.0.26

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

"4-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-ter-01. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-ter-02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3"».

---

**40.0.27**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)*

1. L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

"4-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4-ter-01. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-ter-02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 100 milioni di euro, per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, e 30 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 6, del presente decreto-legge".».

---

#### **40.0.28**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018 n. 145)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

"683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241".».

#### **40.0.29**

FARAONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di ascensori)*

1. Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale i livelli di sicurezza degli impianti permanenti di ascensori per persone o per merci, a trazione, ad argano agganciato o idraulici, che servono livelli di fermata definiti, la cui cabina è mossa tra guide inclinate non oltre di 15 gradi, installati precedentemente al 1° luglio 1999, (data di recepimento della direttiva ascensori 95/16/CE) e immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante adottano, alla prima verifica utile, un piano di interventi finalizzato ad adeguare i livelli di sicurezza in conformità con gli *standard* europei.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini, i criteri e le modalità per la redazione del piano di interventi di cui ai commi precedenti.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

#### **40.0.30**

ROMEO, SIRI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Ulteriori disposizioni urgenti a sostegno dei locatori)*

1. All'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "di rilascio adottati" sono inserite le seguenti: "in data successiva al 31 gennaio 2020".

2. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020"».

---

#### **40.0.31**

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 dopo le parole: "mancato pagamento del canone alle scadenze" inserire le seguenti: "in seguito al verificarsi di una sopravvenuta impossibilità del conduttore in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare"».

---

**40.0.32**

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "a sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti"».

---

**40.0.33**

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Al comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 sostituire le parole: "ed abitati dal debitore e dai suoi familiari" con le seguenti: "ed adibiti a prima abitazione del debitore, condizione che deve risultare dalla relazione dell'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile"».

---

**40.0.34**

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Dopo comma 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge del 26 febbraio 2021, n. 21 aggiungere il seguente:

"13-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione

a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione. Sono, altresì, sospese per il medesimo periodo le procedure esecutive immobiliari relative ai citati immobili"».

---

#### **40.0.35**

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

1. I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160.*

---

#### **40.0.36**

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. La sospensione opera su

istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.».

---

#### **40.0.37**

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati in data successiva al 18 marzo 2020 per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.».

---

#### **40.0.38**

BALBONI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze relativamente all'immobile costituente abitazione principale del conduttore e della sua famiglia e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.».

---

#### **40.0.39**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* il comma 6 è sostituito dal seguente: Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.";

*b)* al comma 1 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 7 è sostituito dal seguente: Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali -, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spesso-

re degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. Per il calcolo dei volumi sono esclusi gli spessori delle murature esterne e negli elementi di chiusura superiori ed inferiori nella misura massima di cm.25,00 e di 30,00 cm di spessore massimo per gli elementi di copertura."».

---

#### **40.0.40**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Sospensione abbattimenti prima casa)*

1. Fino al 30 giugno 2021, è sospesa l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimenti di rilascio disposti dalla Autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili ad uso residenziale adibiti a casa familiare i cui membri del nucleo familiare non siano proprietari o titolari di altro diritto reale su unità abitative non detenute da terzi.

2. Su richiesta motivata di chiunque vi abbia interesse, il tribunale civile territorialmente competente può disporre la ripresa della procedura di demolizione e si rilascio sospesa ai sensi del primo comma, qualora ricorrano gravi e urgenti motivi per la tutela della pubblica incolumità.».

---

#### **40.0.41**

DE SIANO, CESARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Sospensione abbattimenti prima casa)*

1. In considerazione delle straordinarie condizioni sanitarie e sociali determinate dall'emergenza causata dall'epidemia Sars-19, per il periodo di durata dello stato d'emergenza sanitaria dichiarato con provvedimento del Governo, può essere sospesa l'esecuzione degli ordini giudiziari di demolizione d'immobili realizzati in violazione delle norme urbanistico-edilizie e che

risultino utilizzati quale prima abitazione da soggetti in grave difficoltà a reperire soluzioni alloggiative alternative.

2. La sospensione è disposta dal prefetto, su proposta del sindaco, che motiva la sussistenza nel caso specifico delle condizioni soggettive di cui al comma precedente.».

---

#### **40.0.42**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 100 milioni di euro per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e tutte le strutture atte all'esercizio di attività sportiva non professionistica quali palestre e centri per il *fitness*.

2. L'istituzione del un fondo speciale, a fondo perduto, è per il risanamento delle perdite di "incasso istituzionale" riconosciute nei mesi dell'anno 2020 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente.».

*Conseguentemente all'articolo 41 sostituire la cifra: «550» con la seguente: «450».*

---

#### **40.0.43**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 79, comma secondo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126 aggiungere, in fine, le parole: "e stabilimenti balneari".».

---

**40.0.44**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola:"alberghiere" inserire: "stabilimenti balneari".».

---

**40.0.45**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Per l'anno 2021 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative.».

---

**40.0.46**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. L'epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.».

---

**40.0.47**

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182, secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77».

---

**40.0.48**

FENU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disciplina in materia di cedibilità di determinate categorie di crediti d'imposta)*

1. All'articolo 121 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Possono essere sempre ceduti i crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i crediti d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti da eventi sismici di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i crediti d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123."».

---

**40.0.49**

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Qualificazione beneficiari incentivi ecobonus e sisma bonus)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al comma 8-*bis* le parole: "lettera *c*") sono sostituite con le seguenti: "lettere *c*) e *d*") ed al comma 9, lettera *d*), dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le parole: "o in assegnazione"».

---

**40.0.50**

FENU, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Qualificazione beneficiari incentivi ecobonus e sisma bonus)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "lettera *c*") sono sostituite con le seguenti: "lettere *c*), *d*") e al comma 9, lettera *d*), dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le seguenti: "o in assegnazione"».

---

#### **40.0.51**

FEDELI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

*(Qualificazione beneficiari degli incentivi per efficienza energetica e sisma bonus)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*, le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c) e d)";

b) al comma 9, lettera d), dopo la parola: "assegnati" sono aggiunte le parole: "o in assegnazione"».

*Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

#### **40.0.52**

ENDRIZZI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

*(Interpretazione autentica del comma 153 della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 153, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, svolgono, all'interno di strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attività imprenditoriali assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, di natura ausiliaria e funzionalmente serventi all'esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, riscuotendo i compensi in nome e per conto dei professionisti iscritti all'albo degli Odontoiatri con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le maggiori entrate erariali determinati dall'entrata a regime della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo contribuiscono all'incre-

mento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **40.0.53**

PIARULLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili)*

1. Alla Tabella A, Parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-*quinquies*) è sostituito dal seguente: "1-*quinquies*) prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti igienici esterni e tamponi interni."

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma i, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

**40.0.54**

LEONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Misure in favore dei centri antiviolenza)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità indicate dal presente decreto e dalle relative disposizioni di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, entro la chiusura dell'esercizio finanziario di ogni anno, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di Responsabilità n.8 Pari Opportunità - Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri e per le finalità di cui al presente decreto e alle disposizioni di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità."».

---

**40.0.55**

PESCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Fondo garanzia locazioni abitative per incentivi in favore di giovani e titolari di lavori atipici)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo locazioni", con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire la tutela dell'immobile adibito a prima casa tramite la concessione di garanzia pubblica di ultima istanza nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro.

2. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte dei seguenti soggetti:

a) giovani coppie, intese quali nuclei familiari costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio*, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo di garanzia locazioni;

b) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, inteso come:

1) persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;

2) persona separata, divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

c) genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti»;

d) titolari di uno dei rapporti di lavoro di cui agli articoli da 13 a 40 e da 47-bis a 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 è vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla Consap s.p.a.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. All'articolo t, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 48, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-ter) il Fondo locazioni istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione della garanzia pubblica di ultima istanza nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, incluse le spese condominiali, dovuto per 12 mesi, entro il limite massimo di 12.000 euro. La garanzia è concessa con priorità per l'accesso alle locazioni da parte di giovani coppie, nucleo familiare monogenitoriale con figli minori, genitori separati o divorziati con figli non economicamente indipendenti, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo i della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con uno o più decreti di Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione del Fondo di garanzia per locazioni abitative, ivi comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione dell'immobile locato, nonché i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato."».

#### 40.0.56

PESCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva)*

1. L'articolo 41-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 41-*bis*. - *(Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)* - 1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, o un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia avviato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, qualificabile come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle precedenti categorie soggettive ovvero che sia un operatore di microcredito o di finanza etica e sostenibile ai sensi degli articoli 111 e 11-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e godono del beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle seguenti condizioni:

*a)* l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, e questi abbia rimborsato, alla data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del capitale originariamente finanziato;

*b)* l'istanza sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2022, a condizione che al momento di presentazione dell'istanza sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene;

*c)* il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore a euro 250.000;

*d)* l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera *c)*, e il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di procedura civile;

*e)* la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80;"

3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita in unione civile, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto previsto dal comma 2. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia di cui al comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell'ambito della relativa dotazione. La garanzia è concessa nella misura del 50 per cento delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto non diversamente disposto con il presente articolo, le regole di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, del relativo decreto interministeriale di attuazione e di ogni altro atto esecutivo o attuativo.

5. A seguito di apposita istanza presentata dal debitore, il giudice dell'esecuzione, verificata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, sospende l'esecuzione per un periodo di sei mesi, al fine di consentire il perfezionamento degli accordi di cui ai commi 1 e 3. Il creditore o, nei casi regolati dal comma 3, il finanziatore può accettare la richiesta di rinegoziazione o di finanziamento solo a condizione che il suo contenuto sia conforme alle previsioni di cui al comma 2, e previa verifica con esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. Il merito creditizio è valutato in relazione al reddito disponibile, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita dell'obbligato. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso in cui sia-

no conclusi accordi di rinegoziazione o finanziamento in violazione di quanto disposto al periodo precedente, il creditore o il finanziatore decade dalla garanzia di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi del raggiungimento di un accordo di rinegoziazione tra debitore e creditore il giudice, su istanza del debitore, dichiara l'estinzione del procedimento e la parziale esdebitazione di cui al comma 1, e, nei soli casi di finanziamento proveniente da un terzo, ordina al conservatore dei registri immobiliari di annotare l'avvenuta surroga del finanziatore nell'ipoteca iscritta a favore del creditore precedente. Con il medesimo provvedimento il giudice liquida le spese del procedimento, che sono poste a carico del debitore. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice, su richiesta del destinatario del finanziamento, emette decreto di trasferimento a quest'ultimo del bene, ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile.

7. Nell'ipotesi dell'erogazione di un nuovo finanziamento anche nell'ambito di un accordo di cui al comma 3, il giudice liquida, con apposita ordinanza da emettersi entro 15 giorni dall'istanza di cui al comma 6, la somma da versare con l'erogazione del medesimo finanziamento. Avvenuto il versamento delle somme in favore della procedura, il giudice adotta il provvedimento di cui al comma 6.

8. È riconosciuto, in favore del debitore, il diritto di abitazione da annotarsi a margine dell'ipoteca. Il debitore ha diritto, previa estinzione del debito residuo nei confronti del finanziatore e previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al finanziatore dal destinatario del finanziamento, di riacquistare la proprietà dell'immobile. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile al debitore. L'acquirente dell'immobile in sede giudiziale o per effetto dell'esercizio diritto di cui al secondo periodo del presente comma decade dal beneficio se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.

9. Ove vi siano altri creditori intervenuti o precedenti oltre al creditore di cui al comma 1, l'estinzione della procedura esecutiva è subordinata al deposito di un loro atto di rinuncia ovvero alla prova, da parte del debitore, dell'avvenuto pagamento di quanto loro dovuto.

10. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai finanziamenti di cui ai commi e 3 si applica l'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

11. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della garanzia di cui al comma 4 e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo, può altresì essere contenuta nella proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, purché ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)* del presente articolo. In tal caso, a seguito dell'istanza di cui al comma 5, la sospensione dell'esecuzione si protrae fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo to,

comma 1, lettera c), della legge 27 gennaio 2012, n. 30, nel caso di piano del consumatore, fino al provvedimento di omologazione di cui all'art. 12-*bis*, comma 3 della medesima legge. Nel caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo o di piano del consumatore, come pure di revoca del provvedimento di cui all'art. 10, comma r o di cui all'art. 12-*bis*, comma i della legge 27 gennaio 2012, n. 3, cessa la sospensione del processo esecutivo. Nel caso di proposizione di reclamo avverso i provvedimenti di cui al periodo che precede, la sospensione si protrae comunque fino al momento del rigetto del reclamo.

12. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono altresì prevedere che un soggetto finanziatore tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo conceda al debitore un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dal comma 4 con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo. In tal caso si applica integralmente il comma che precede.».

---

#### **40.0.57**

ROMANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-*bis*.**

*(Sospensione dei termini relativi al procedimento sanzionatorio amministrativo)*

1. In considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria, il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021. Il predetto termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. 2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi i termini di cui all'articolo 14, comma 2, all'articolo 16, comma 1, all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i termini relativi allo svolgimento di attività difensiva e alla presentazione di ricorsi giurisdizionali.».

---

**40.0.58**

MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per le attività rese nell'anno precedente, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021.».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».*

---

**40.0.59**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Nuovi adempimenti per i CAF e rimodulazione dei compensi)*

1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) effettuano il riscontro della corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nella dichiarazione con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle entrate; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione della presente lettera;"».

---

**40.0.60**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di tabacchi sequestrati per uso personale)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre, n. 504, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

**"Art. 11-bis.**

*(Prodotti del tabacco immessi in consumo da privati per uso personale)*

1. I quantitativi di prodotti del tabacco aventi marchi di produttori autorizzati alla commercializzazione nell'Unione europea trasportati da privati viaggiatori per uso personale, e di cui è esclusa la finalità commerciale, acquistati all'interno degli scali portuali, aeroportuali e sulle imbarcazioni in regime di *duty free*, introdotti in eccedenza ai limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da *e*) ad *h*) del presente decreto legislativo o in eccedenza ai quantitativi di cui alla tabella pubblicata in base al decreto di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, possono essere importati, nel limite del triplo del quantitativo consentito, previo assolvimento direttamente in dogana della relativa accisa ed imposta sul valore aggiunto.

2. Gli introiti generati dalla riscossione delle imposte di cui al presente articolo confluiscono nel fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo l'articolo 301-*bis*, è aggiunto il seguente:

**"Art. 301-ter.**

*(Prodotti derivanti dalla lavorazione del tabacco sottoposti a sequestro)*

1. I prodotti-derivati dalla lavorazione del tabacco sequestrati e in deposito presso gli spazi e i magazzini doganali per un periodo superiore ai 90 giorni possono essere confiscati con provvedimento del capo dell'ufficio doganale e messi in vendita con procedura stabilita con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che garantisca la partecipazione alla procedura di vendita di soli operatori professionali nel settore della vendita dei tabacchi e la riscossione delle imposte che sarebbero dovute per la vendita dei prodotti e la copertura dei costi del servizio di custodia e vendita, ottenuto, ove necessario, il nulla osta dell'autorità giudiziaria eventualmente procedente per la violazione di norme penali.

2. Con il medesimo provvedimento del direttore generale di cui al comma i è disciplinata la messa in vendita dei prodotti derivati dalla lavorazione del tabacco già confiscati e acquisiti al patrimonio pubblico."».

---

#### **40.0.61**

VACCARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Fondo patronati)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,226 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

#### **40.0.62**

DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)*

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma i, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

*b)* al comma 3, primo periodo:

1) le parole: ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

2) le parole: "con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "compreso il";

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i cui oneri gravano interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

*c)* al comma 3, secondo periodo, le parole: "dirigenziale e" sono soppresse;

*d)* al comma 3, quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito del predetto contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui.";

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, è incrementata di 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500.000 euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **40.0.63**

FERRARI, BOLDRINI, IORI, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)*

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1suporeset agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

---

#### **40.0.64**

BOLDRINI, IORI, COLLINA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Misure a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)*

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma:

*a)* il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

*b)* ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2022";

*b)* le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole:

"nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti parole: "*c*) e *d*)".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2-012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7-agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) dopo le parole: "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti parole: ", *c*) e *d*)";

*b*) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideeterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di

cui al citato articolo *2-bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma *2-bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

13. Al comma *14-bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *3-bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *3-bis*, comma 6, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

---

#### **40.0.65**

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Maggiori oneri da emergenza Covid)*

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti," e le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti: "dei costi".».

---

#### **40.0.66**

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(SAL mensili emergenziali)*

1. All'articolo 8, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti;"».

---

**40.0.67**

MARGIOTTA, PITTELLA, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**  
*(SAL Mensili)*

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine."».

---

**40.0.68**

VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente:

**"Art. 50-ter.**  
*(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'art. 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)*

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'art. 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'art. 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di Euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo."».

---

#### **40.0.69**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di trasformazione BCC)*

1. Al fine di tutelare il tessuto nazionale bancario, dal rischio di attività ostili di soggetti finanziari stranieri, finalizzate a sfruttare la difficile congiuntura economica causata dall'emergenza pandemica, in deroga alle disposizioni di cui, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1, capoversi commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è concessa la facoltà di trasformazione in società per azioni, nei confronti delle banche di credito cooperativo».

---

**40.0.70**

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)*

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e viene erogato anche in caso di assenza del magistrato dall'ufficio per malattia o quarantena.

2. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

3. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo.

4. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione "magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia».

---

**40.0.71**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di canoni concessori di giochi pubblici nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19)*

1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma

636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: "550 milioni" con le seguenti: "522,5 milioni"».*

---

#### **40.0.72**

DE BERTOLDI, IANNONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di giochi)*

1. In relazione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di quarantotto mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° giugno 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi diciotto mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati».

---

**40.0.73**

PITTELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Misure urgenti per imprese e professionisti)*

1. Per i periodi d'imposta aventi-inizio o termine nell'anno 2020, lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell'attività ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità introdotti con l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano le lettere c) e d) dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inerenti all'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.».

---

**Art. 41**

**41.0.1**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Modifica dell'articolo 125-sexies del TUB)*

1. L'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è modificato come segue: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti a suo carico, calcolati proporzionalmente alla vita residua del contratto, con espressa

esclusione delle imposte e delle somme già corrisposte dal finanziatore a soggetti terzi in relazione al suddetto rapporto. Il presente comma si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 19 settembre 2010."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

---

## Art. 42

### 42.1

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 7 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «450 milioni»;

b) dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. All'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: "29 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021"; le parole: "1200 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2500 euro"».

*Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».*

---

### 42.2

DE POLI

*All'articolo 42 al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «Fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie del fondo, il ristoro è concesso nella misura prevista dallo stesso articolo 9-*quater*, senza riguardo al limite massimo di 1.200 euro».*

---

### 42.3

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate a ciascuna delle misure di sostegno al settore turistico iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo è soggetto ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del turismo. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del turismo, al fine di l'allocazione delle risorse disponibili, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 265, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

---

### 42.0.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)*

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n.

26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinqüies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo».

---

#### **42.0.2**

CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

---

#### **42.0.3**

TESTOR, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

---

#### **42.0.4**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

---